


**Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo
ex D. Lgs. n. 231/2001**



**CRESCERE INSIEME
SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE**

**Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo
ex D. Lgs. n. 231/2001**

- Indice -

-Parte Generale -

INDICE GENERALE DEL MODELLO

1. PARTE GENERALE

2. PARTE SPECIALE– Delitti di criminalità organizzata — Delitto di non rendere dichiarazioni o rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

3. PARTE SPECIALE – Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento — Ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro di provenienza illecita

4. PARTE SPECIALE – Reati informatici — Reati a tutela del diritto d'autore — Delitti contro l'industria e il commercio


5. PARTE SPECIALE – Pubblica Amministrazione

6. PARTE SPECIALE—Reati Societari

7.PARTE SPECIALE – Impiego di cittadini di paesi terzi il cui permesso di soggiorno è irregolare –

8. PARTE SPECIALE-Reati ambientali

9.PARTE SPECIALE- Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro



Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo
ex D. Lgs. n. 231/2001

1.1 STRUTTURA DEL DOCUMENTO	4
1.2. PARTE GENERALE	5
1.2.OBIETTIVI E FINALITA' DEL MODELLO	5
1.3. I DESTINATARI DEL MODELLO.....	5
1.4.ELEMENTI COSTITUTIVI DEL MODELLO	6
2. MAPPA DELLE ATTIVITA' SENSIBILI.....	6
3.VALUTAZIONE DELLE MISURE ORGANIZZATIVE/PROCEDURALI RELATIVE AI PROCESSI A RISCHIO.....	9
4.IL SISTEMA AUTORIZZATIVO (POTERI DI FIRMA) E IL SISTEMA DI DELEGHE E PROCURE.....	9
5. IL CODICE ETICO.....	10
6. L'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	11
6.1. Funzioni	11
6.2 Requisiti	11
6.3 Funzionamento dell'O.d.V. e obblighi di informativa agli organi sociali	12
6.4 Informativa verso l'Organismo di Vigilanza	13
6.5 Attività di indagine autonoma.....	13
7. IL SISTEMA DISCIPLINARE E I MECCANISMI SANZIONATORI	14
7.1. I principi del sistema sanzionatorio.....	14
7.2.Il sistema disciplinare nei confronti dei soggetti legati alla società da un rapporto di lavoro dipendente (sottoposti e apicali).....	14
7.3.Il sistema disciplinare nei confronti di Amministratori e Sindaci.....	16
7.4.Provvedimenti nei confronti dei terzi (clienti, fornitori, partner e collaboratori esterni)	17
8 COMUNICAZIONE AL PERSONALE DEI CONTENUTI DEL MODELLO E SUA FORMAZIONE.....	17
8.1 Comunicazione verso il personale interno dell'ente	17
8.2. Comunicazione verso i terzi (collaboratori consulenti ecc.).....	17
9. APPROVAZIONE, MODIFICA, IMPLEMENTAZIONE E VERIFICA DEL FUNZIONAMENTO DEL MODELLO... ..	18
9.1 Approvazione e adozione del modello.....	18
9.2 Modifiche ed integrazioni del Modello	18
9.3 Implementazione del Modello e attuazione dei controlli	18
9.4 Verifiche periodiche del funzionamento del Modello e dei comportamenti dell'ente.....	18



MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO SECONDO IL D.LGS. 231/01


1.1 STRUTTURA DEL DOCUMENTO

Il presente documento è strutturato in una PARTE GENERALE e in una PARTE SPECIALE. La PARTE GENERALE comprende una disamina della disciplina introdotta dal D.Lgs. 231/2001 nonché le regole per il suo funzionamento, indicando le modalità operative dell'Organismo di Vigilanza e il sistema formativo nonché sanzionatorio da applicare ai fini della sua applicazione.

Nella parte speciale invece vengono indicate le attività sensibili per l'Ente ai sensi del Decreto, ovvero le attività a rischio di reato, e gli elementi necessari (individuati tramite procedure e/o protocolli o meccanismi di delega e procura) ai fini della prevenzione degli illeciti.

Oltre a quanto di seguito introdotto sono inoltre parte integrante del presente documento, anche se non allegati:

- a) Il codice etico
- b) Il sistema delle deleghe e procure
- c) L'organigramma dell'ente
- d) Le procedure dell'ente formalizzate
- e) Il regolamento dell'Ente
- f) Il Sistema Qualità
- g) Il Sistema di Gestione della Privacy dell'ente



1.2 . PARTE GENERALE

1.2.OBIETTIVI E FINALITA' DEL MODELLO

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante *“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300”*, ha introdotto nell’ordinamento giuridico italiano un regime di responsabilità amministrativa a carico degli enti (da intendersi come società, associazioni, consorzi, ecc.) per i reati contemplati all’interno del decreto stesso, commessi nel loro interesse o a loro vantaggio da persone fisiche che rivestano funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione delle società stesse o di una loro unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone fisiche che esercitino, anche di fatto, la gestione e il controllo delle società stesse, ovvero da persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati. La responsabilità dell’Ente si aggiunge a quella della persona fisica, che ha commesso materialmente il reato.


L’effetto della disciplina sopra indicata è di coinvolgere gli Enti nel cui interesse o a vantaggio dei quali il reato sia stato commesso. La società non risponde, viceversa, quando dimostra che il fatto/reato è commesso nell’esclusivo interesse del reo o di terzi.

Agli Enti coinvolti nella responsabilità possono essere comminate sanzioni di natura pecuniaria (fino ad un massimo di 1.549.000 euro), di natura interdittiva (ad es. sospensione o revoca di licenze e concessioni, il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, l'interdizione temporanea o definitiva dall'esercizio dell'attività, l'esclusione o revoca di finanziamenti e contributi, il divieto di pubblicizzare beni e servizi) e la confisca di beni o di capitali.

L’obiettivo del modello organizzativo di gestione e controllo è fornire evidenza che l’Organizzazione si è dotata di tutte le misure preventive e protettive necessarie e tecnicamente possibili per dimostrare la sua totale estraneità; nel caso si verificasse un reato, mediante la predisposizione di regole organizzative affinché sia scongiurata la possibilità di incorrere in *“colpa di organizzazione”*.

Affinché il modello organizzativo sia considerato applicato ed efficacemente attuato è necessario che l’Organizzazione conferisca l’incarico di vigilare sul suo funzionamento ad un organismo munito di autonomi poteri di iniziativa e controllo, cosiddetto *“Organismo di Vigilanza”*, come previsto dall’art. 6 comma 1 lettera b del D.Lgs. 231/2001.

La fattispecie esimente si verificherà qualora l’Ente sia in grado altresì di dimostrare che il modello approvato è stato di fatto attuato e vi sia stato un organismo preposto a vigilare sulla corretta applicazione di quanto indicato nel modello (cosiddetto *“Organismo di Vigilanza”*).



Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo
ex D. Lgs. n. 231/2001

1.3. I DESTINATARI DEL MODELLO

Il Modello si riferisce a comportamenti posti in essere da Amministratori, Sindaci, dirigenti e dipendenti della Società nonché da partner, collaboratori esterni e chiunque venga identificato come “portatore di interesse” (stakeholders) diretto o indiretto, che operino per la Società in virtù di un rapporto contrattuale. Il Modello ha l’obiettivo di dettare regole di condotta applicabili a tutti, al fine di prevenire il verificarsi di reati.

1.4.ELEMENTI COSTITUTIVI DEL MODELLO

Con riferimento alle esigenze individuate dal legislatore nel Decreto, il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto di identificare i seguenti punti fondamentali per la definizione del Modello:

- a) mappa dettagliata delle attività dell’ente “sensibili” ovvero di quelle nel cui ambito è possibile la commissione dei reati contemplati dal Decreto e, pertanto, da sottoporre ad analisi e monitoraggio;
- b) analisi e valutazione delle misure organizzative/procedurali relative ai processi a rischio già esistenti, al fine di garantire la separazione dei compiti, attraverso una corretta distribuzione delle responsabilità e la previsione di adeguati livelli autorizzativi, allo scopo di evitare sovrapposizioni funzionali o allocazioni operative che concentrino le attività critiche su di un unico soggetto; tale attività è svolta con l’obiettivo di fornire una chiara e formalizzata assegnazione di poteri e responsabilità ai soggetti che svolgono la loro attività nei processi “ a rischio”. Passa tramite l’analisi dei vari processi per verificarne l’adeguata “proceduralizzazione” dei processi dell’ente strumentali (analisi dei protocolli/processi), al fine del corretto svolgimento delle attività medesime e di garantire la tracciabilità degli atti delle operazioni svolte;
- c) analisi del sistema autorizzativo (sistema di deleghe/procure);
- d) analisi del Codice etico e di comportamento (di seguito “Codice Etico”), che preveda regole etico-comportamentali idonee a garantire l’esercizio delle attività dell’ente nel rispetto delle leggi e dei regolamenti, oltre alla divulgazione da parte dell’organo dirigente dei principi di onestà che l’Ente intende perseguire;
- e) nomina dell’Organismo di Vigilanza ed attribuzione di specifici compiti di vigilanza sull’efficace e corretto funzionamento del Modello e definizione dei flussi informativi nei confronti dell’Organismo stesso;
- f) adozione del sistema disciplinare, rivolto a regolamentare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello, anche con sanzioni di varia natura;
- g) definizione delle attività di formazione, informazione, sensibilizzazione e diffusione a tutti i livelli dell’ente del modello;
- h) definizione delle responsabilità nell’approvazione, adozione, integrazione ed implementazione del modello oltre che nella verifica del funzionamento del medesimo.



Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo
ex D. Lgs. n. 231/2001

2. MAPPA DELLE ATTIVITA' SENSIBILI

Conformemente a quanto previsto dal Decreto, sono stati individuati quei processi dell'ente nel cui ambito è possibile la commissione dei reati previsti.

A tal fine è stata effettuata una mappatura delle aree/processi a rischio di reato attraverso l'esame dell'assetto organizzativo dell'ente mediante lo svolgimento di interviste ai responsabili di direzione/funzione volte a rilevare in particolare:

- 1) l'effettiva coincidenza delle funzioni/mansioni esercitate con la missione/aree di responsabilità formalmente affidate e l'eventuale titolarità di processi ulteriori rispetto a quelli compresi nelle aree di responsabilità codificate;
- 2) l'intrattenimento di rapporti con pubbliche amministrazioni;
- 3) la richiesta e/o gestione di erogazioni pubbliche;
- 4) la disponibilità di cassa/banca e le relative movimentazioni;
- 6) la gestione dei flussi informativi che alimentano la contabilità generale ed il bilancio;
- 7) l'esistenza del sistema di controllo interno, con particolare riferimento al sistema autorizzativo ed alle procedure gestionali/operative;
- 8) l'esistenza di un sistema organizzativo e di protezione informatica della gestione dei dati sensibili dell'ente;
- 9) l'esistenza di un processo interno di stesura delle domande di brevetto, volto anche ad identificare i possibili rischi di violazione dei diritti pre-esistenti di terzi.

Le attività di analisi condotte nelle modalità sopra indicate hanno avuto come obiettivo:

- a) quello di individuare le aree/processi sensibili, in quanto esposti al rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto ;
- b) il rischio (misurato in termini di probabilità e di impatto) che all'interno di tali aree possa verificarsi il reato;
- c) le misure organizzative/procedurali esistenti allo stato attuale e che caratterizzano i processi sensibili.

In esito all'analisi effettuata, è stata ritenuta remota la possibilità di concreta realizzazione dei reati di:

- market abuse
- pratiche di mutilazione e delitti contro la personalità individuale
- Reati con finalità di terrorismo o eversione dell'ordine democratico
- reati transnazionali
- delitti contro l'industria e il commercio



Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo
ex D. Lgs. n. 231/2001

Trattasi infatti di reati che considerata l'attività e l'assetto organizzativo della società non assumono rilevanza, perché si concretizzano in condotte estranee ai processi gestiti dalla Società.

Diversamente è stata ritenuta possibile la concreta realizzazione dei seguenti reati:


- delitti di criminalità organizzata
- falsità in monete o segni di riconoscimenti, ricettazione e riciclaggio
- delitti informatici
- impiego di cittadini stranieri
- violazione del diritto di autore
- indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato
- concussione, induzione indebita a dare o promettere e corruzione
- reati societari
- omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime con violazione della norma sulla tutela della sicurezza sul lavoro
- reati ambientali

Con specifico riferimento all'elenco dei reati indicati come di probabile concreta realizzazione si riassumono di seguito i risultati dell'analisi effettuata e dei risultati indicati nella successiva PARTE SPECIALE, in cui i reati presupposto di più probabile realizzazione vengono analizzati dettagliatamente:

RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE: si suggerisce di integrare il sistema di deleghe e procure attualmente esistente con una delega espressa a favore dei soggetti autorizzati a interfacciarsi con il personale della Pubblica Amministrazione, sia nel corso di eventuali controlli/accessi/ispezioni presso l'Ente, sia nel caso di incontri organizzati presso le strutture pubbliche con funzionari pubblici. Il personale delegato a rapportarsi con la P.A. dovrà essere adeguatamente formato. Il modello integra inoltre le procedure esistenti con alcune "logiche comportamentali" che disciplinano i rapporti con la Pubblica Amministrazione.

REATI SOCIETARI: l'ente ha deciso di esternalizzare ad un consulente esterno la tenuta della contabilità tenere la contabilità e ha pertanto già autonomamente attivato dei controlli e delle verifiche effettuate anche da soggetti esterni in relazione agli aspetti del proprio bilancio. Si è ritenuto di ulteriormente integrare nel presente Modello delle logiche comportamentali che il personale che ricopre cariche dell'ente, i dipendenti e i collaboratori dello stesso devono seguire (cfr. infra parte speciale reati societari cui si rinvia integralmente).

REATI IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO : si è ritenuto di formalizzare una procedura specifica in caso di acquisti con riferimento agli oneri per la sicurezza e di prevedere una relazione annua del datore di lavoro al CDA inerente gli obblighi specifici in materia di sicurezza sul lavoro.



Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo
ex D. Lgs. n. 231/2001

REATI IN MATERIA AMBIENTALE: si è ritenuto di integrare nel presente modello delle logiche comportamentali oltre che il rinvio a procedure esistenti che i dipendenti, i collaboratori dell'ente devono seguire.

3. VALUTAZIONE DELLE MISURE ORGANIZZATIVE/PROCEDURALI RELATIVE AI PROCESSI A RISCHIO

Nell'ambito dello sviluppo delle attività di definizione dei protocolli necessari a prevenire le fattispecie di rischio-reato rilevate nell'attività di mappatura, la Società ha definito due tipologie di attività sensibili ai sensi del Decreto:

- A) processi sensibili diretti: trattasi dei processi le cui fasi, sottofasi o attività potrebbero dar luogo alla realizzazione di fattispecie di reati peculiari;
- B) processi sensibili strumentali: trattasi dei processi nel cui ambito, in linea di principio, potrebbero configurarsi le condizioni, le occasioni o i mezzi per la commissione di reati, in via strumentale alla concreta realizzazione della fattispecie di reato.

Sulla base delle risultanze emerse dalla mappatura delle attività dell'ente "sensibili" sono state, pertanto, rilevate le procedure di gestione e di controllo in essere e sono state definite, ove ritenuto opportuno, le implementazioni necessarie a garantire, con riferimento alle attività dell'ente "sensibili":


- la segregazione funzionale delle attività operative e di controllo;
- la documentabilità delle operazioni a rischio e dei controlli posti in essere;
- la ripartizione ed attribuzione dei poteri autorizzativi e decisionali, delle competenze e responsabilità, basate su principi di trasparenza, chiarezza e verificabilità e coerenti con l'attività in concreto svolta;
- la sicurezza degli accessi alle attività "sensibili".

4. IL SISTEMA AUTORIZZATIVO (POTERI DI FIRMA) E IL SISTEMA DI DELEGHE E PROCURE

Il sistema autorizzativo ha l'obiettivo di blindare ulteriormente i processi considerati come "sensibili". Un sistema di deleghe e procure correttamente gestito costituisce:

- uno strumento di gestione per il compimento di atti aventi rilevanza esterna o interna, necessari al perseguimento degli obiettivi dell'ente, che sia congruente con le responsabilità gestionali assegnate a ciascun soggetto;
- un fattore di prevenzione all'abuso dei poteri funzionali attribuiti, mediante la definizione di limiti economici per determinati atti;
- un elemento incontrovertibile di riconducibilità degli atti dell'ente, aventi rilevanza esterna o interna, alle persone fisiche che li hanno adottati.

Da ciò discende l'utilità di un sistema di deleghe e procure corretto sia nella prevenzione della commissione di reati, sia nella identificazione successiva dei soggetti che abbiano compiuto atti che, direttamente o



Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo
ex D. Lgs. n. 231/2001

indirettamente, possano avere dato luogo alla consumazione di un reato. I requisiti essenziali di un sistema di deleghe utile ai fini di una efficace prevenzione dei reati sono i seguenti:

- a) le deleghe coniugano ciascun potere di gestione alla relativa responsabilità e ad una posizione adeguata nella struttura dell'ente e vengono aggiornate in conseguenza dei mutamenti organizzativi;
- b) ciascuna delega definisce in modo specifico ed inequivoco i poteri del delegato e l'organo referente;
- c) i poteri gestionali assegnati con le deleghe e la loro attuazione debbono essere coerenti con gli obiettivi dell'ente;
- d) il delegato dispone di poteri di spesa adeguati alle funzioni conferitegli.

Poiché nella normalità della gestione operativa dell'ente si rende necessario delegare alcune funzioni ai fini di non ingessare l'operatività dell'ente, si è inteso procedere alla predisposizione di deleghe per il personale con particolare riferimento alle movimentazioni bancarie e all'utilizzo di carte di credito.

Si intende per "**delega**" quell'atto interno di attribuzione di poteri, funzioni e compiti connesso con il contratto di lavoro e con le mansioni in esso previste, riflesso nel sistema di comunicazioni organizzative.


Si intende invece per "**procura**" il negozio giuridico unilaterale con cui l'ente attribuisce formalmente a taluno poteri di rappresentanza nei confronti dei terzi (il potere, cioè, di rappresentare l'Ente nel compimento di taluni atti giuridici), corrispondenti alla mansione e/o incarico ricevuti.

All'esito dell'attività svolta ai fini dell'implementazione del presente modello sono state individuate le seguenti caratteristiche essenziali del sistema delle deleghe dell'ente:

- a) tutti coloro che intrattengono per conto dell'ente rapporti con la P.A. devono essere dotati di delega formale in tal senso;
- b) le deleghe devono coniugare ciascun potere di gestione alla relativa responsabilità e ad una posizione adeguata nell'organigramma ed essere;
- c) ciascuna delega deve definire in modo specifico ed inequivoco:
 - i poteri del delegato, e
 - il soggetto (organo o individuo) verso il quale il delegato ha obblighi di rendiconto in forza di disposizioni gerarchiche;
- d) i poteri gestionali assegnati con le deleghe e la loro attuazione devono essere coerenti con gli obiettivi dell'ente;
- e) il delegato deve disporre di poteri di spesa adeguati alle funzioni conferitegli.

L'OdV verifica periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, il sistema di deleghe e procure in vigore e della loro coerenza, raccomandando eventuali modifiche nel caso le ritenga necessarie.

5. IL CODICE ETICO



Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo
ex D. Lgs. n. 231/2001

L'adozione di principi etici, ovvero l'individuazione dei valori dell'ente primari cui l'impresa intende conformarsi è espressione di una determinata scelta dell'ente e costituisce la base su cui impiantare il sistema di controllo preventivo. Deve costituire profilo di riferimento per ogni realtà imprenditoriale la raccomandazione di un elevato standard di professionalità, nonché il divieto di comportamenti che si pongano in contrasto con le disposizioni legislative e con i valori deontologici.

Il Codice Etico, adottato contestualmente al presente modello da parte del CDA, si intende qui richiamato integralmente, rappresentando, oltre che il codice di condotta dell'ente, un insieme di regole ulteriori che si aggiungono alle altre regole interne formalizzate nel presente modello al fine di prevenire la commissione di determinate tipologie di reati.

6. L'ORGANISMO DI VIGILANZA

6.1. Funzioni

L'Ente nomina un Organismo di Vigilanza (in seguito O.d.V.) in attuazione a quanto previsto dall'art. 6 c.1. lett b) del Decreto.

L'Organismo di Vigilanza ha il compito di vigilare costantemente:

- 1) sull'osservanza del Modello da parte degli organi dell'Ente, dei dipendenti e sulle attività svolte in relazione a eventuali profili di responsabilità di terzi esterni che collaborano con l'ente;
- 2) sull'effettiva efficacia e capacità del modello nel prevenire la commissione dei reati di cui al Decreto,
- 3) sull'opportunità di intervenire sul modello stesso e sulle procedure previste per adeguarle nel caso in cui queste non fossero adeguate a fronte di eventuali cambiamenti sopravvenuti.

E' importante specificare che all'Organismo di Vigilanza non spettano compiti operativi o poteri decisionali, neppure di tipo impeditivo, relativi allo svolgimento delle attività dell'Ente. In caso di mancata osservanza del modello l'Odv non può intervenire direttamente sull'organizzazione ma a lui spetta senz'altro, l'attività di segnalazione al responsabile della funzione di competenza, affinché essa attui le più opportune misure nei confronti dell'inadempiente.

6.2 Requisiti

I componenti dell'O.d.V. devono rispondere ai requisiti di onorabilità, indipendenza, autonomia e professionalità.

Onorabilità: costituisce ad esempio causa di ineleggibilità la sentenza di condanna (o di patteggiamento), ancorché non passata in giudicato, per uno dei reati presupposto previsti dal Decreto



Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo
ex D. Lgs. n. 231/2001

o, comunque, la sentenza di condanna (o di patteggiamento) ancorché non passata in giudicato, ad una pena che comporti interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche o delle imprese;

Autonomia e indipendenza: i membri dell'O.d.V. devono essere indipendenti rispetto all'organizzazione. Per questo l'O.d.V. è dotato di autonomo budget di spesa e in caso di necessità di spesa urgenti che siano in eccesso rispetto al budget previsto può provvedervi dandone immediata comunicazione al Cda. I membri non devono in alcun caso svolgere un ruolo operativo all'interno dell'Ente e tantomeno dipendere gerarchicamente da alcun responsabile di aree operative.

Ogni membro deve prontamente comunicare gli altri membri di qualsiasi motivo di conflitto di interesse nell'esercizio delle proprie funzioni, sia di natura professionale che di natura familiare. In tal caso egli deve astenersi dal partecipare alle relative deliberazioni.

Professionalità: L'O.d.v. deve essere composto da soggetti dotati di competenze nelle attività di natura ispettiva e di analisi dei sistemi di controllo. L'O.d.v. può comunque acquisire pareri da professionalità esterne per problematiche specifiche che dovessero essere ritenute di opportuni approfondimenti.


Continuità d'azione: L'O.d.V. viene nominato dal Cda e scelto in funzione della sussistenza dei requisiti indicati ai punti precedenti. Esso resta in carica per 3 anni e comunque fino alla nomina del nuovo O.d.V. All'atto della nomina il Cda decide anche sui compensi dell'OdV, al quale spettano in aggiunta i rimborsi per le spese vive sostenute nell'espletamento del proprio incarico.

6.3 Funzionamento dell'O.d.V. e obblighi di informativa agli organi sociali

L'O.d.v. in prima seduta nomina al proprio interno un Presidente, al quale spetta la convocazione dell'organismo che si riunisce almeno ogni 2 volte all'anno o comunque quando ognuno dei membri ne faccia richiesta scritta al Presidente. L'Organismo di Vigilanza in prima seduta si dota di un proprio regolamento di funzionamento, approvandone i contenuti e presentandolo al Consiglio di Amministrazione nella prima seduta successiva alla nomina.

L'Organismo di Vigilanza ha la responsabilità nei confronti del Consiglio di Amministrazione di:

- comunicare all'inizio di ciascun anno, il piano delle attività che intende svolgere per adempiere ai compiti assegnatigli;
- comunicare periodicamente lo stato di avanzamento delle attività pianificate ed eventuali cambiamenti significativi apportati al piano;
- comunicare immediatamente eventuali problematiche e criticità scaturite nel corso dello svolgimento delle attività;
- redigere almeno una/due volta/e all'anno una relazione da inviare al Cda. La relazione deve contenere i risultati dell'attività svolta dall'Organismo con particolare attenzione a:



Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo
ex D. Lgs. n. 231/2001


- eventuali problematiche sorte in relazione alle procedure descritte nel modello, compreso un resoconto delle segnalazioni ricevute da soggetti interni ed esterni completate con quanto effettivamente riscontrato in ordine a presunte violazioni del Modello;
- informativa in merito alla commissioni di reati rilevanti ai sensi del Decreto
- informativa relativa all'applicazione del sistema sanzionatorio effettivamente attuato in base alle previsioni del Modello
- una valutazione complessiva sull'opportunità di intervenire ad una modifica del Modello dettagliandone gli aspetti necessari di rapida modifica in funzione dell'individuazione di nuove attività sensibili e/o della modifica delle attività svolte dall'impresa e/o della modifica dell'assetto organizzativo e/o della modifica del quadro normativo di riferimento.

6.4 Informativa verso l'Organismo di Vigilanza

Tutti il personale dell'ente è tenuto ad informare l'O.d.V. circa l'attuazione del modello nelle attività dell'ente. In particolare, a mero titolo esemplificativo ma non esaustivo, i soggetti di cui sopra sono tenuti a trasmettere tempestivamente all'Organismo di Vigilanza quantomeno tutte le informazioni concernenti:

- provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di attività di indagine per i reati di cui al Decreto, avviate anche nei confronti di ignoti;
- richieste di assistenza legale inoltrate dai dirigenti e/o dai dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario a loro carico per i reati previsti dal Decreto;
- rapporti predisposti dai responsabili delle funzioni dell'ente nell'ambito della attività di controllo svolte, dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto alle norme del Decreto;
- accadimento di gravi incidenti nei luoghi di lavoro (decesso, lesioni gravi o gravissime di un lavoratore, danni/incidenti ambientali, ecc.) e comunque semestralmente gli verrà inviato un report riepilogativo degli incidenti occorsi nei luoghi di lavoro sia con riferimento alle problematiche rilevate sotto il profilo della sicurezza che sotto il profilo ambientale;
- notizie relative all'effettiva attuazione, a tutti i livelli dell'ente, del Modello, evidenzianti i procedimenti disciplinari svolti e le eventuali sanzioni irrogate, ovvero i provvedimenti motivati di archiviazione di procedimenti disciplinari.

L'O.d.V, dovrà verificare sulla rilevanza delle informazioni ricevute ed eventualmente, sentendo il segnalante, valutare l'opportunità di un'indagine interna per verificare l'accaduto.



Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo
ex D. Lgs. n. 231/2001

In ogni caso è discrezionalità dell'OdV di prevedere un sistema di segnalazioni periodiche a carico delle funzioni/responsabili dell'ente, dettagliato nelle tempistiche di invio e nei contenuti. Tale documento deve essere sottoposto al Cda per le opportune considerazioni e/o modifiche affinché diventi poi efficace nei confronti delle funzioni coinvolte.

6.5 Attività di indagine autonoma

L'Organismo di Vigilanza in ogni caso può, ai fini dell'efficacia della sua attività:

- a) accedere ad ogni e qualsiasi documento dell'ente rilevante per lo svolgimento delle funzioni attribuite all'Organismo di Vigilanza ai sensi del Decreto;
- b) avvalersi di consulenti di comprovata professionalità, nei casi in cui ciò si renda necessario per l'espletamento delle proprie funzioni;
- c) chiedere ed ottenere che i responsabili delle funzioni dell'ente e, ove necessario, l'organo dirigente, i collaboratori, i consulenti ecc. forniscano tempestivamente le informazioni, i dati e/o le notizie loro richieste per il monitoraggio delle varie attività dell'ente che rilevino ai sensi del Modello, o per la verifica dell'effettiva attuazione dello stesso da parte delle strutture organizzative dell'ente.

7. IL SISTEMA DISCIPLINARE E I MECCANISMI SANZIONATORI

Un punto estremo importante ai fini della corretta applicazione del modello è costituito dal sistema disciplinare.


Poiché tali comportamenti possono essere messi in atto tanto da soggetti interni all'ente (dipendenti sottoposti e apicali) ma anche da soggetti esterni (terzi in genere che attivino collaborazioni e/o rapporti contrattuali di qualsiasi natura con l'ente, come appaltatori, fornitori ecc.), si individuerà un sistema sanzionatorio specifico in funzione del ruolo della persona che lo dovesse commettere.

7.1. I principi del sistema sanzionatorio

I principi impiegati al fine di individuare la sanzione più correttamente applicabile sono:

- a) Principio della proporzione: ovvero tanto più grave è la negligenza del comportamento tanto più grave sarà la sanzione comminata, fino ad arrivare all'eventuale scioglimento del rapporto contrattuale esistente nei confronti del terzo;
- b) Principio del contraddittorio: ovvero verrà posto in capo al soggetto che ha commesso l'infrazione il diritto di motivare le ragioni di tale comportamento.

Entrambi i principi sono legittimamente applicabili sia ai rapporti di lavoro subordinato (art. 2106 c.c.) sia, per orientamento della Corte Costituzionale, a qualsiasi rapporto di collaborazione anche di natura autonoma.



7.2. Il sistema disciplinare nei confronti dei soggetti legati all'Ente da un rapporto di lavoro dipendente (sottoposti e apicali)

Per i dipendenti le sanzioni previste in caso di non ottemperanza a quanto indicato nel modello sono quelle previste dal CCNL di riferimento ovvero il contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti e soci delle Cooperative sociali esercenti attività nel settore socio-sanitario. Le norme disciplinari stabilite dal CCNL prevedono, a seconda della gravità dei fatti:

- a) Richiamo verbale
- b) Richiamo scritto
- c) Multa non superiore all'equivalente di 4 ore della retribuzione
- d) Sospensione dal lavoro della retribuzione sino ad un massimo di 4 giorni
- e) Licenziamento

Il licenziamento senza preavviso è previsto nel caso in cui la gravità del fatto non consente la ulteriore prosecuzione del rapporto di lavoro.

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 5, lettere a) e b) e 7 del Decreto le sanzioni previste potranno essere applicate nei confronti del soggetto che ponga in essere illeciti disciplinari derivanti, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, da:

- 1 inosservanza dei principi di comportamento e delle Procedure emanate;
- 2 mancata e non veritiera evidenza dell'attività svolta (ad es. in relazione alla modalità di conservazione della documentazione ai fini del necessario controllo degli atti relativi alle Procedure ai fini di rendere più difficoltosa l'attività di verifica);
- 3 omessa vigilanza dei superiori gerarchici sul comportamento dei propri sottoposti in relazione alle disposizioni del Modello;
- 4 mancata formazione e/o mancato aggiornamento e/o omessa comunicazione del personale operante nelle aree a rischio dei processi interessati dal Modello;
- 5 violazione e/o elusione del sistema di controllo, posto in essere mediante la sottrazione, la distruzione o l'alterazione della documentazione prevista dalle Procedure ovvero impedendo il controllo o l'accesso alle informazioni ai soggetti preposti, incluso l'Organismo di Vigilanza e di Controllo.
- 6 violazione delle misure di tutela del segnalante
- 7 segnalazioni all'OdV che si rivelano infondate con dolo o colpa grave

Con riferimento ai soggetti sottoposti incorre nei provvedimenti di:

- richiamo verbale chi violi le procedure indicate nel modello;



Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo
ex D. Lgs. n. 231/2001

- richiamo scritto chi più volte violi le procedure e/o gli obblighi indicati nel presente modello;
- multa o sospensione dal lavoro chi nel violare gli obblighi abbia determinato anche un danno per la società.

Incorre nel provvedimento di licenziamento senza preavviso chi abbia attuato un comportamento che in modo inequivocabile e consapevole abbia determinato il compimento di un reato sanzionato dal Decreto 231 ledendo il rapporto fiduciario caratterizzante il rapporto di lavoro in modo talmente grave da non permetterne la prosecuzione. Tra le violazioni rientranti in questa fattispecie sono senz'altro comprese le attività rivolte ad eludere fraudolentemente le procedure indicate nel presente modello e/o a distruggere e sottrarre la documentazione utile e necessaria per svolgere i necessari controlli ai soggetti preposti e all'Organismo di Vigilanza.

Il procedimento sanzionatorio, attivato su segnalazione anche dell'Organismo di Vigilanza (cfr. infra), resta di competenza delle funzioni ad esso preposte (Direzione per i sottoposti, e eventualmente CDA per gli apicali) e verrà condotto secondo quanto previsto dal CCNL di riferimento del lavoratore. Non potrà essere archiviata alcuna segnalazione di procedimento in relazione alla mancata attuazione degli obblighi prevista da tale modello senza preventiva comunicazione e motivazione all'Organismo di Vigilanza stesso.

7.3. Il sistema disciplinare nei confronti degli Amministratori /sindaci

Le violazioni delle procedure contenute nel presente modello da parte degli Amministratori e/o sindaci, a mero titolo esemplificativo in:

- inosservanza dei principi di comportamento e/o delle procedure emanate nell'ambito del Modello e/o del Codice Etico contenuto nel Modello;
- violazione e/o elusione del sistema di controllo, posto in essere mediante la sottrazione, la distruzione o l'alterazione della documentazione ovvero impedendo il controllo o l'accesso alle informazioni ed alla documentazione ai soggetti preposti al controllo, incluso l'Organismo di Vigilanza;
- violazione delle disposizioni relative ai poteri di firma ed, in generale, al sistema delle deleghe, ad eccezione dei casi di necessità e di urgenza, di cui dovrà essere data tempestiva informazione al Consiglio di Amministrazione;
- violazione dell'obbligo di informativa all'Organismo di Vigilanza circa comportamenti diretti alla commissione di un reato ricompreso fra quelli previsti dal Decreto.
- Violazione delle misure di tutela del segnalante come previste nella procedura dell'ente
- Indicazione di segnalazioni che si rivelano infondate effettuate con dolo o colpa grave

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. n. 231/2001

Le violazioni verranno punite, in funzione della gravità, tramite:

- ammonizione verbale,
- ammonizione scritta,
- sanzione pecuniaria da euro 500,00 a € 1.500,00, che sarà devoluta a miglioramenti organizzativi dell'Ente.
- la sospensione dalla carica per un periodo non superiore a 6 mesi.
- la destituzione dalla carica, nei casi in cui la violazione sia stata così grave da compromettere irrimediabilmente il rapporto di fiducia esistente fra essi e l'ente.

L'organo deputato all'irrogazione di dette sanzioni è l'Assemblea secondo le maggioranze di legge e/o di statuto, su segnalazione dell'Organismo di Vigilanza. Resta fermo il diritto di rivalsa dei soci da attuarsi tramite l'azione di responsabilità nei confronti dell'amministratore che con il suo comportamento fraudolento abbia anche arrecato un danno all'Ente.

7.4. Provvedimenti nei confronti dei terzi (clienti, fornitori, partner e collaboratori esterni)

L'Ente si impegna ad introdurre in tutta la contrattualistica nei confronti dei terzi il Codice Etico adottato contestualmente al presente modello o comunque di una sintesi che ne includa tutte le prescrizioni, ai fini di dar loro la necessaria pubblicità. Si impegna altresì ad introdurre specifiche clausole che diano atto della conoscenza del Decreto da parte del collaboratore e del suo impegno a comportarsi secondo legge. Le clausole dovranno anche prevedere le sanzioni previste in caso di inadempimento di quanto sottoscritto, secondo un sistema di sanzioni crescente fino ad arrivare, nei casi più gravi, alla risoluzione del rapporto contrattuale per giusta causa. Ogni violazione di tali clausole verrà segnalata all'Organismo di Vigilanza il quale trasmetterà al responsabile della funzione cui compete il rapporto contrattuale breve relazione scritta indicante la gravità della fattispecie, al fine che essa provveda all'irrogazione della sanzione.

8 COMUNICAZIONE AL PERSONALE DEI CONTENUTI DEL MODELLO E SUA FORMAZIONE

8.1 Comunicazione verso il personale interno dell'ente

La comunicazione al personale e la formazione sono essenziali ai fini del funzionamento del modello. Pertanto l'ente si avvale della funzione Risorse Umane, in collaborazione con l'Organismo di Vigilanza, per informare e formare tutto il personale sui contenuti del presente modello ed anche sui contenuti di documenti esterni eventualmente da esso richiamati (ad es. Codice etico, ecc.). Si renderà pertanto necessaria un'informativa iniziale e generale a tutto il personale sui contenuti del presente modello, da effettuarsi tramite formazione in aula inizialmente e successivamente, nel caso di aggiornamenti, modifiche ecc. anche tramite e-mail. Dovranno essere previsti invece specifici corsi di aggiornamento



Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo
ex D. Lgs. n. 231/2001

per i responsabili delle “aree sensibili”. Inoltre essi sono tenuti a segnalare esigenze specifiche di formazione in considerazione delle problematiche operative che si ravvisassero nel tempo.

8.2. Comunicazione verso i terzi (collaboratori, consulenti ecc.)

I responsabili delle funzioni dell’ente, aventi contatti istituzionali con soggetti terzi esterni alla società, devono fornire agli stessi le informative relative al Modello approvato e al Codice Etico, nonché sulle conseguenze di natura sanzionatoria che possono derivare dal mancato rispetto delle regole in esso introdotte. Laddove possibile, i responsabili di funzione introducono nei testi contrattuali specifiche clausole dirette a disciplinare i rapporti con i terzi, in relazione a quanto stabilito nel modello.

9. APPROVAZIONE, MODIFICA, IMPLEMENTAZIONE E VERIFICA DEL FUNZIONAMENTO DEL MODELLO

9.1 Approvazione e adozione del modello

Ai sensi dell’art. 6, comma I, lett. a) del Decreto, l’approvazione e l’adozione del Modello sono atti di competenza e di emanazione del Consiglio di Amministrazione dell’Ente.

9.2 Modifiche ed integrazioni del Modello

Essendo il documento emanazione del CDA, tutte le successive modifiche ed integrazioni di carattere sostanziale dello stesso, sono rimesse alla competenza del Consiglio di Amministrazione. Tuttavia viene riconosciuta la facoltà ad ogni Amministratore Delegato di apportare eventuali modifiche di carattere formale, ovvero modifiche che non alterino nella sostanza il contenuto del documento, nei limiti indicati in apposita delibera del CDA.

9.3 Implementazione del Modello e attuazione dei controlli

E’ compito del Consiglio di Amministrazione provvedere all’attuazione del Modello, mediante valutazione delle azioni necessarie per l’implementazione degli elementi fondamentali dello stesso. Per l’individuazione di tali azioni, l’organo amministrativo si avvale del supporto dell’Organismo di Vigilanza, come meglio precisato al precedente paragrafo “*Organismo di Vigilanza*”.


9.4 Verifiche periodiche del funzionamento del Modello e dei comportamenti dell’ente

Le verifiche periodiche sul funzionamento del Modello spettano all’Organismo di Vigilanza, secondo quanto indicato al precedente paragrafo “*L’Organismo di Vigilanza*”. Lo stesso ha l’obbligo di verificare gli atti societari e sulle procedure, affinché siano adeguate a quanto indicato nel modello.

Sull’esito delle verifiche, l’Organismo di Vigilanza relazionerà al Consiglio di Amministrazione.



Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo
ex D. Lgs. n. 231/2001



CRESCERE INSIEME
SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

ex D. Lgs. n. 231/2001

– Parte Speciale –

– Delitti di criminalità organizzata –

– Delitto di non rendere dichiarazioni

o rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria –




Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

ex D. Lgs. n. 231/2001

1. Le fattispecie dei delitti di criminalità organizzata e il delitto di induzione a non rendere dichiarazioni o rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 24-ter e 25-decies del D. Lgs. n. 231/2001)..... 3

2. Processi sensibili nell'ambito dei reati di cui agli artt. 24-ter e 25-decies del D. Lgs. n. 231/2001 e azioni preventive..... 4

3. I controlli dell'OdV. 4



1. Le fattispecie dei delitti di criminalità organizzata e il delitto di induzione a non rendere dichiarazioni o rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 24-ter e 25-decies del D. Lgs. n. 231/2001).

Si è scelto di trattare qui unitamente le fattispecie di cui agli artt. 24-ter e 25-decies del D. Lgs. n. 231/2001 poiché, nonostante le loro ampie differenze, costituiscono rischi a carattere diffuso, prevenibili, principalmente, con la diffusione dei principi di legalità, fatti propri da Crescere Insieme.

Tra i reati presupposto introdotti dall'art. 24 ter, si possono annoverare i seguenti:

- *Associazione per delinquere (art 416 c.p.)*

L'articolo punisce coloro che promuovono, costituiscono o organizzano l'associazione allo scopo di commettere più delitti. Perché il reato si configuri è sufficiente la mera costituzione dell'organizzazione (composta da un minimo di tre persone), a prescindere dal verificarsi dei successivi reati commessi in attuazione del *pactum sceleris*.

La pena è maggiore (sia nei confronti della persona fisica autore del reato, sia nei confronti dell'ente) qualora l'associazione sia costituita al fine di commettere taluni delitti di particolare gravità (delitti contro la persona).

- *Delitti commessi avvalendosi delle condizioni di cui all'art. 416-bis, ovvero al fine di agevolare le associazioni di cui all'art. 416-bis c.p.*

Tale previsione estende la responsabilità dell'ente ad una serie indefinita di fattispecie criminose, non necessariamente previste dal D. Lgs. n. 231/2001.

Non sembrano invece sussistere rischi rilevanti in relazione ai reati di:

- *Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis c.p.)*

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza intimidatrice del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva, per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici, o per realizzare profitti e vantaggi ingiusti per sé o per altro, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasioni di consultazioni elettorali.

- *Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.)*

La norma sanziona nello specifico chi ottiene la promessa di voti (di cui alla fattispecie precedente) in cambio di denaro.

- *Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.)*


La fattispecie sanziona chiunque sequestra una persona, allo scopo di perseguire per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione

- *Delitti previsti dall'art. 74 del DPR n. 309/1990*

Trattasi dei delitti di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Il reato che viene preso in considerazione dall'art. 25-decies D. Lgs. n. 231/2001 è il seguente:

- *Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità*



giudiziaria (art. 377-bis c.p.)

La norma così dispone:

«Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni».

2. Processi sensibili nell'ambito dei reati di cui agli artt. 24-ter e 25-decies del D. Lgs. n. 231/2001 e azioni preventive.

Come premesso il rischio dei reati qui richiamati è di carattere diffuso. In tal senso non se ne può escludere a priori il rischio in capo a Crescere Insieme. L'azione preventiva più efficace per la società è quella di diffondere a tutti i livelli i valori della propria politica improntata alla legalità.


Gli organi sociali, i dipendenti, i collaboratori ed i consulenti di Crescere Insieme devono attenersi scrupolosamente a quanto previsto dal Codice etico.

3. I controlli dell'OdV.

L'OdV deve essere informato dell'apertura di qualsiasi procedimento penale in capo a Crescere Insieme o in relazione al quale Crescere Insieme abbia, direttamente o indirettamente, interesse.

L'OdV ha libero accesso a tutta la documentazione e alle informazioni dell'ente.

I Destinatari del Modello e chiunque venga a conoscenza di violazioni delle procedure e dei regolamenti sopra citati, ovvero di violazioni di legge da cui potrebbe scaturire la responsabilità per l'ente ai sensi degli articoli qui presi in considerazione, hanno l'obbligo di segnalarlo all'OdV.



**CRESCERE INSIEME
SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE**

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

ex D. Lgs. n. 231/2001


– Parte Speciale –

– Impiego di cittadini di paesi terzi

il cui permesso di soggiorno è irregolare –

- Reato di razzismo e xenofobia-

1. Il reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui permesso di soggiorno è irregolare (art. 25- <i>duodecies</i> del D. Lgs. n. 231/2001).....	3
2. Il reato di razzismo e xenofobia (art. 25 <i>terdecies</i> del D.Lgs. n.231/2001).....	3
2. Processi sensibili.....	3
3. Procedure specifiche.....	3
4. I controlli dell’OdV.....	4



1. Il reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui permesso di soggiorno è irregolare e il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina(art. 25-duodecies del D. Lgs. n. 231/2001).

- *Art. 22, comma 12 commi 3, 3-bis e 3-ter, e 12-bis del D. Lgs. n. 286/1998 e smi*

La norma sanziona il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, nel caso in cui:

- a) i lavoratori occupati siano in numero superiore a tre;
- b) i lavoratori occupati siano minori in età non lavorativa;
- c) i lavoratori occupati siano sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale (intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro in situazioni di grave pericolo).

Nella nuova formulazione viene sanzionato anche chi in violazione delle disposizioni di legge, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente.

2. Il reato di razzismo e xenofobia (art. 25 terdecies del D.Lgs. n.231/2001)

- *Art. 3, comma 3-bis, della legge 13 ottobre 1975, n. 654*

La norma sanziona i partecipanti di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi aventi tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, nonché la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, fondati in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o **sull'apologia della Shoah** o dei **crimini di genocidio**, dei **crimini contro l'umanità** e dei **crimini di guerra**.

2. Processi sensibili.

L'area ove si presenta il rischio di commissione di tale reato è quella della gestione delle risorse umane.


3. Procedure specifiche.

Crescere Insieme si impegna ad integrare la propria procedura di selezione, relativamente alle selezioni di personale proveniente da paesi terzi extracomunitari, prevedendo in particolare:

- la richiesta di produzione, da parte del candidato risultato idoneo straniero, del permesso di soggiorno comprensivo di data di rilascio e validità;
- la richiesta di una tempestiva attivazione per l'ottenimento del rinnovo, al candidato risultato idoneo straniero in possesso il permesso di soggiorno prossimo alla scadenza supportando tempestivamente, ove necessario, le pratiche per l'ottenimento della conversione del titolo di soggiorno (da studio a lavoro).

Nell'attivazione di un rapporto di lavoro la Crescere Insieme si interfaccia con gli enti del territorio e/o con le Ambasciate.

La scadenza del permesso di soggiorno ed il mancato rinnovo sono causa di cessazione del rapporto di lavoro. Tale condizione è manifestata al lavoratore nel momento d'assunzione dell'incarico ed è altresì precisata in una specifica clausola del contratto.




Tutta la documentazione relativa all'assunzione dello straniero (ivi compresi i documenti relativi alle attività propedeutiche e conseguenti alla presentazione della domanda di nulla osta) dev'essere archiviata e di facile accesso.


Qualsiasi elemento di irregolarità/criticità relativo a tale procedura dovrà essere segnalato all'OdV.

4. I controlli dell'OdV.

Al fine di verificare l'idoneità preventiva della procedura adottata e la sua concreta applicazione, l'OdV potrà effettuare controlli a campione ed avrà libero accesso a tutta la documentazione pertinente.

Chiunque venga a conoscenza di violazioni di legge da cui potrebbe scaturire la responsabilità per l'ente ai sensi dell'art. 25-*duodecies* e *terdecies* del D. Lgs. n. 231/2001, ha l'obbligo di segnalarlo all'OdV.





**CRESCERE INSIEME
SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE**

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

ex D. Lgs. n. 231/2001


– Parte Speciale –

– Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento –

**– Ricettazione, riciclaggio
ed impiego di denaro di provenienza illecita –**

INDICE

1. Le fattispecie di falso nummario ed in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25- <i>bis</i> del D. Lgs. n. 231/2001).	1
2. Le fattispecie di ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro di provenienza illecita (art. 25- <i>octies</i> del D. Lgs. n. 231/2001).	2
3. Processi sensibili nell’ambito dei reati di cui artt. 25- <i>bis</i> e 25- <i>octies</i> del D. Lgs. n. 231/2001.	4
4. Logiche comportamentali di ordine generale.	4
5. Procedure specifiche.	5
6. Flussi informativi verso l’OdV.	5



1. Le fattispecie di falso nummario ed in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-bis del D. Lgs. n. 231/2001).

Con riferimento ai delitti previsti dall'art. 25-bis.1 del D. Lgs. n. 231/2001 sussiste un'area di rischio con riferimento ai reati di spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.); di falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.) e di uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.); di contraffazione, alterazione o uso di marchio segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni contraffatti (art. 473 c.p.) e di introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).

Si è ritenuto, invece, non apprezzabile il rischio il rischio di commissione degli altri reati di falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.); di alterazione di monete (art. 454 c.p.); di spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.); di contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.); di fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.).

Di seguito si indicano le condotte tipiche dei reati di interesse:

- *Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.).*

«Chiunque spende, o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032».

- *Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.).*

«Le disposizioni degli articoli 453, 455 e 457 si applicano anche alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e alla introduzione nel territorio dello Stato, o all'acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti; ma le pene sono ridotte di un terzo.

Agli effetti della legge penale, si intendono per valori di bollo la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali».


- *Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.).*

«Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 516.

Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell'articolo 457, ridotta di un terzo».

- *Contraffazione, alterazione o uso di marchio segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.)*

«Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o



altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000.

Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale».

- *Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)*

«Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'articolo 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000.

Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale».

2. Le fattispecie di ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro di provenienza illecita (art. 25-octies del D. Lgs. n. 231/2001).

L'art. 25-octies del D. Lgs. n. 231/2001 prevede che, in relazione ai reati di cui agli articoli 648, 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 c.p., si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengano da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote.

Alla condanna per uno dei delitti predetti conseguono altresì le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.

Si descrivono qui di seguito le singole fattispecie contemplate nel D. Lgs. n. 231/2001 all'art. 25-octies:

- *Ricettazione (art. 648 c.p.).*

«Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7-bis.

La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 516, se il fatto è di particolare tenuità.



Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto».

- **Riciclaggio (art. 648-bis c.p.).**

«Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648».

- **Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.).**

«Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648».

- **Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.).**

«Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.


Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni.

Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648».



3. Processi sensibili nell'ambito dei reati di cui artt. 25-bis e 25-octies del D. Lgs. n. 231/2001.

I processi sensibili con riferimento ai reati di cui alla presente Parte Speciale sono i seguenti:

- gestione dei flussi finanziari (in generale);
- gestione del denaro contante;
- acquisto ed utilizzo dei valori di bollo;
- processo di approvvigionamento e selezione dei fornitori;
- gestione omaggi, spese di rappresentanza, sponsorizzazioni e simili.

Si ritiene in ogni caso che il rischio in relazione ai reati in esame sia limitato per lo scarso utilizzo di moneta contante nelle transazioni aziendali.

4. Logiche comportamentali di ordine generale.

Gli organi sociali, i dipendenti, i collaboratori ed i consulenti di Crescere Insieme non possono porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, fattispecie di reato di ricettazione, riciclaggio o impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita o di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento.


Conseguentemente si prevede l'espresso obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di accertare la provenienza lecita di denaro, cose, beni o altre utilità che entrino nella disponibilità di Crescere Insieme favorendo l'identificazione della provenienza stessa.

La gestione dei flussi finanziari deve essere ossequiosa dei seguenti principi:

- nelle diverse fasi del processo di gestione dei flussi finanziari (in uscita ed in entrata) devono essere coinvolti diversi attori con diverse funzioni;
- deve essere mantenuto un flusso informativo sistematico che garantisca il costante allineamento fra procure e poteri, deleghe operative e profili autorizzativi;
- l'attività di riconciliazione bancaria deve avvenire con periodicità almeno mensile;
- tutti gli atti e le operazioni di movimentazione del denaro devono essere tracciabili;
- gli atti e le operazioni di movimentazione del denaro devono poter essere abbinati ad un processo ed ad un responsabile;
- i rapporti contrattuali con controparti che abbiano sede o residenza ovvero qualsiasi collegamento con paesi considerati non cooperativi GAFI devono essere accuratamente verificati e monitorati;

In ogni caso, è espressamente vietato ai soggetti che ricoprono cariche sociali, ai dipendenti ed ai collaboratori di Crescere Insieme di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, considerati individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita;
- utilizzare strumenti anonimi per il compimento di operazioni di trasferimento di importi rilevanti;
- trasferire denaro e titoli al portatore (assegni, vaglia postali, certificati di deposito e simili) per importi complessivamente superiori ai limiti di Legge.



5. Procedure specifiche.

Nell'espletamento di tutte le rispettive attività, gli organi sociali, i dipendenti, i collaboratori ed i consulenti di Crescere Insieme devono conoscere e rispettare:

- le deleghe rilasciate al personale dell'Ente in materia di gestione dei flussi finanziari via internet banking e il sistema autorizzatorio di delega scritta rilasciato per tali operazioni;
- La procedura prevista per la selezione dei fornitori
- ogni altra disposizione comunitaria ovvero di legge o di regolamento, anche di futura emanazione, eventualmente rilevante ai fini della prevenzione dei reati oggetto della presente Parte Speciale;
- ogni altro regolamento interno, anche di futura adozione da parte dell'Ente, eventualmente rilevante ai fini della prevenzione dei reati oggetto della presente Parte Speciale.

6. Flussi informativi verso l'OdV.


L'OdV vigilerà costantemente sul rispetto delle regole generali e specifiche sopra illustrate, oltre che sul rispetto delle Legge in generale.


Flussi di informazione di carattere generale.

La funzione amministrativa deputata al servizio tesoreria deve comunicare all'OdV:

- l'elenco dei soggetti abilitati ad effettuare i pagamenti;
- eventuali operazioni da qualificarsi come "anomale".

All'OdV dovrà essere garantito libero accesso a tutta la documentazione relativa alla gestione dei flussi finanziari.





**CRESCERE INSIEME
SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE**

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

ex D. Lgs. n. 231/2001

– Parte Speciale –

– Reati informatici –

– Reati a tutela del diritto d'autore –

– Delitti contro l'industria e il commercio –

INDICE

1. Le fattispecie dei reati informatici (art. 24 <i>bis</i> del D. Lgs. n. 231/2001).....	3
2. Le fattispecie in materia di tutela del diritto d'autore (art. 25 <i>novies</i> del D. Lgs. n. 231/2001).....	8
3. Le fattispecie in materia di reati contro l'industria ed il commercio (art. 25 <i>bis1</i> del D. Lgs. n. 231/2001).....	10
4. Processi sensibili nell'ambito dei reati informatici e dei reati posti a tutela del diritto d'autore.....	11
5. Logiche comportamentali di ordine generale.....	11
6. Procedure specifiche.....	13
7. Flussi informativi verso l'OdV.....	13

1. Le fattispecie dei reati informatici (art. 24 bis del D. Lgs. n. 231/2001).

L'art. 24 bis è stato introdotto, nel corpo del D. Lgs. n. 231/2001, dalla L. n. 48/2008, di ratifica della c.d. Convenzione Cybercrime, firmata a Budapest il 23 novembre 2001. L'introduzione di tale tipologia di reati nel novero delle fattispecie idonee a generare la responsabilità dell'ente ha un'importanza pratica assai rilevante, constatato che, in questo momento storico, ogni realtà aziendale, di qualsivoglia dimensione, si avvale di sistemi informatici più o meno sofisticati. Prima di procedere all'illustrazione di singoli "reati presupposto", è opportuno chiarire che cosa si intenda per "sistema informatico" e cosa per "dato informatico".

L'art. 1 della citata Convenzione stabilisce che per "sistema informatico" deve intendersi qualsiasi dispositivo o qualsiasi gruppo di dispositivi tra loro interconnessi o collegati, uno o più dei quali, in base ad un programma, eseguono l'elaborazione automatica dei dati.

La principale caratteristica di un "sistema informatico" è dunque l'esecuzione automatizzata di operazioni.

Per "dato informatico", la stessa Convenzione intende qualsiasi rappresentazione di fatti, informazioni o concetti in una forma che ne permetta l'elaborazione con un sistema informatico. Tale definizione fa riferimento sia ai dati in senso stretto, sia ai programmi, in quanto i primi costituiscono le informazioni che vengono generate e salvate attraverso l'utilizzazione dei secondi.

Si descrivono qui di seguito le singole fattispecie contemplate nel D. Lgs. 231/2001 all'art. 24 bis:

- *Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 ter c.p.).*

L'art. 615 ter c.p. sanziona, con la reclusione fino a tre anni, chi abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo.

Sono inoltre previste pene più severe (reclusione da uno a cinque anni) nel caso in cui:

- il fatto sia commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;
- se il colpevole, per commettere il fatto, usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;
- se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.

Un ulteriore aumento del carico sanzionatorio è previsto nel caso in cui le condotte sopra descritte abbiano ad oggetto sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico.

La norma è posta a tutela della c.d. riservatezza informatica o, secondo alcuna giurisprudenza, del c.d. domicilio informatico. Attraverso le misure di sicurezza (che, secondo la giurisprudenza, possono essere sia fisiche che logiche) poste a tutela della singola postazione informatica ovvero della rete informatica o telematica, il titolare del sistema informatico manifesta il c.d. *ius excludendi alios*, ovvero il diritto di negare, a terzi non autorizzati, l'utilizzazione della macchina o la connessione al sistema informatico. Il parallelismo con il domicilio fisico ha riscosso particolare fortuna: come è punito chi si introduce in una privata dimora o nelle sue pertinenze senza il consenso di chi ha il diritto di escluderlo (sia esso il proprietario o l'utilizzatore), così è punito chi si introduce negli altrui sistemi informatici, senza il consenso di chi vanta, su quei medesimi sistemi, un diritto di filtrare gli utenti.

L'art. 615 *ter* c.p. è fattispecie penale applicabile nel caso di azioni di *hackeraggio* o di *crackeraggio*.

- *Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 quater c.p.).*

La norma sanziona (con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a € 5.164,00) chi riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo.

In determinati casi, la pena è aumentata.

Si tratta di un delitto evidentemente prodromico rispetto al reato di cui all'art. 615 *ter* c.p. Questa ultima norma – come illustrato sopra – punisce chi ha effettuato un accesso abusivo ad un altrui sistema informatico; mentre l'art. 615 *quater* c.p. appresta una tutela anticipata sanzionando chi, con l'evidente finalità di facilitare o compiere un accesso abusivo a sistema informatico, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi aventi la specifica finalità di consentire l'accesso ad un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza.

Ad esempio, sarà punibile ai sensi dell'art. 615 *quater* c.p. chi diffonda o consegna a terzi (in rete o *brevi manu*) il codice PIN che consente di operare con una tessera bancomat; gli *user-name* e le *password* che permettono di movimentare somme di denaro a mezzo *home banking*; le credenziali di accesso ad un sito di acquisti o vendite *on line*.

- *Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (artt. 635 bis, ter quater e quinquies c.p.).*

Il c.d. danneggiamento informatico, fino al 2008 era sanzionato da un'unica norma, l'art. 635 *bis* c.p., che prevedeva la reclusione da sei mesi a tre anni per chi chiunque "distrugge, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui, ovvero programmi, informazioni o dati altrui".

Come accennato, nel 2008 la L. n. 48 ha abrogato l'art. 635 *bis* sostituendolo con altre quattro norme:

- l'art. 635 *bis* c.p. punisce ora il danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici ad uso privato;
- l'art. 635 *ter* c.p. punisce il danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità;
- l'art. 635 *quater* c.p. punisce il danneggiamento di sistemi informatici o telematici ad uso privato;
- l'art. 635 *quinqües* c.p. punisce il danneggiamento di sistemi informatici o telematici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità.

Tutte quattro le norme sono richiamate dall'art. 24 *bis* del D. Lgs. n. 231/2001 e quindi, nel caso in cui uno dei descritti illeciti sia commesso da soggetto appartenente all'ente (che si trovi in posizione apicale o sottordinata) può aversi una responsabilità della Società.

Mentre la norma sull'accesso abusivo sanziona semplicemente chi si introduce in un sistema informatico, a prescindere dal fatto che questa condotta rechi o meno un danno al sistema informatico stesso (si pensi, ad esempio, ad un fenomeno di spionaggio industriale, che può essere perpetrato anche senza il danneggiamento del sistema), gli artt. 635 *bis*, *ter*, *quater* e *quinqües* riguardano, invece, proprio la condotta di chi, indipendentemente dall'abusività dell'accesso, danneggia il sistema, alterandone il funzionamento.

L'esempio più classico è quello dei *virus* informatici, che, solitamente trasmessi con strumenti auto-replicanti, fanno compiere al sistema azioni pregiudizievoli, con ciò danneggiandolo.

- *Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615 quinqües c.p.).*

L'art. 615 *quinqües* c.p. sanziona chiunque si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento.

Anche in questo caso si tratta di una condotta prodromica rispetto al danneggiamento vero e proprio, tant'è che la pena è inferiore.

Come capita in altri settori dell'ordinamento, anche in materia di criminalità informatica il legislatore ha ritenuto che attendere la verifica dell'effettivo evento lesivo per comminare la sanzione possa, in qualche modo, vanificarne l'utilità. Di qui l'anticipazione della soglia di rilevanza penale: ribadita la sanzione per chi effettivamente danneggia un sistema informatico o telematico, il codice penale non rinuncia a sanzionare anche chi tiene un comportamento che, comunque, è diretto in modo non equivoco al danneggiamento.

Continuando nell'esempio, è prevista una sanzione penale tanto per chi, diffondendo un *virus*, riesce nell'intento di danneggiare un sistema informatico, quanto per chi, a prescindere dal verificarsi del danneggiamento, comunque diffonde un programma (nella specie, un *virus*) con lo specifico intento di danneggiamento.

- *Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quater c.p.).*

L'art. 617 quater ha un duplice contenuto sanzionatorio. È, infatti, prevista una pena per chi:

- fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe;
- rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni fraudolentemente intercettate.

La ragione della norma sta nella tutela del diritto alla segretezza ed alla integrità delle comunicazioni.

Dal 1974 il codice sanziona penalmente chi intercetta comunicazioni di natura telefonica o telegrafica (art. 617 c.p.). Analoga sanzione è prevista, dal 1993, per chi tiene la stessa condotta su di un oggetto materiale informatico o telematico.

- *Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quinquies c.p.).*

Valgano, anche in questo caso, le considerazioni che si sono fatte per gli artt. 615 quater e quinquies c.p., visto che la norma sanziona chi installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi.

- *Falsità in un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria (art. 491 bis c.p.).*

L'art. 491 bis c.p. prevede che se alcuna delle falsità previste dal libro II, titolo VII, capo III del codice penale riguarda un documento informatico, pubblico o privato, avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del medesimo capo concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private.

Per effetto dell'art. 491 bis c.p., quindi, i reati in materia di falso risultano applicabili anche se l'oggetto materiale della condotta è costituito dal documento informatico. L'estensione, prevista fin dal 1993, si è resa necessaria in ragione del fatto che i delitti a tutela della fede pubblica sono stati pensati dal legislatore del 1930 avendo riguardo, essenzialmente, al documento cartaceo.

Le norme su cui ha effetto l'estensione prevista dall'art. 491 bis c.p. sono numerose e complesse (dall'art. 476 all'art. 491 c.p.). Tra esse, tuttavia, assumono un'importanza sicuramente prevalente le fattispecie di c.d. falso materiale e di c.d. falso ideologico.

Si configura un reato di falso materiale quando un pubblico ufficiale (art. 476 c.p.) o un

privato cittadino (art. 482 c.p.) forma un atto falso ovvero altera un atto vero.

Si configura invece un reato di falso ideologico nel caso in cui un pubblico ufficiale, ricevendo o formando un atto nell'esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente che è un fatto è stato da lui compiuto o è avvenuto alla sua presenza, o attesta come da lui ricevute dichiarazioni a lui non rese, ovvero omette o altera dichiarazioni da lui ricevute, o comunque attesta falsamente fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità (art. 479 c.p.). Il privato cittadino è punito a titolo di falso ideologico quando attesta a pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità (art. 483 c.p.) ovvero quando, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri danno, abusa di foglio firmato in bianco, scrivendovi un atto produttivo di effetti giuridici diverso da quello a cui era obbligato o autorizzato.

Altre norme hanno minore importanza.

- *Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640 quinquies c.p.).*

Trattasi di fattispecie molto settoriale, che ha ad oggetto l'attività del "certificatore qualificato", ovvero di quel soggetto, pubblico o privato, che è abilitato al rilascio di quella particolare forma di firma elettronica nota con il nome di "firma digitale".

Il certificatore, oltre ad avere una funzione di natura puramente tecnica (di solito è colui che fornisce il servizio PEC attraverso le *smart-card* o strumenti simili), ha anche una caratterizzazione di stampo pubblicitario. Il sistema informatico delle firme digitali è congeniato in maniera tale per cui un *server*, che funge da trasportatore del messaggio elettronico, certifica al destinatario X che il messaggio proviene dal mittente Y. Detto diversamente, il destinatario X sa che il messaggio proviene sicuramente dal mittente Y perché solo il mittente Y possiede la chiave di cifratura specificamente usata nel messaggio inviato. La funzione del certificatore è, appunto, quella di dare la garanzia che Y sia in rete chi effettivamente egli è nella realtà. Allo scopo, al momento del rilascio della chiave crittografica (contenuta nella *smart-card* che serve per crittografare i messaggi di posta elettronica e, quindi, firmarli digitalmente), il certificatore è tenuto ad identificare compiutamente il soggetto richiedente. Il certificatore identifica la persona fisica Y (ad esempio a mezzo dei documenti di identità) ed attesta che la chiave di crittografia viene rilasciata solo ad Y.

La funzione del certificatore è quindi molto importante, perché attesta la corrispondenza tra i soggetti reali e la loro proiezione virtuale.

L'art. 640 *quinquies* c.p. sanziona quel certificatore che, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, con ciò ingenerando un falso affidamento nei consociati.

- *Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640 ter c.p.)*

Il reato di frode informatica è previsto dall'art. 24 del D. Lgs. n. 231/2001, dedicato ai reati contro la Pubblica Amministrazione, anziché nell'art. 24 *bis* del Decreto, dedicato ai reati informativi. *Ratione materiae*, si è però preferito affrontarne l'analisi in questa

Parte Speciale.

Tale ipotesi di reato sanziona chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.

La pena è aumentata se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

2. Le fattispecie in materia di tutela del diritto d'autore (art. 25 *novies* del D. Lgs. n. 231/2001).

Si descrivono brevemente qui di seguito le singole fattispecie contemplate nel D. Lgs. n. 231/2001 all'art. 24 *novies*:

- *Artt. 171, comma 1, lettera a-bis), e comma 3 L. n. 633/1941.*

La L. n. 633/1941 contiene la disciplina organica del diritto d'autore. In particolare, il sistema sanzionatorio penale è articolato come segue:

- l'art. 171 *bis* riguarda le condotte aventi ad oggetto i programmi informatici;
- l'art. 171 *ter* riguarda le condotte aventi ad oggetto opere musicali, cinematografiche, audiovisive o simili;
- l'art. 171 racchiude le sanzioni penali residuali.

In applicazione del principio di specialità, se il fatto concreto può essere sussunto in una delle fattispecie di cui all'artt. 171 *bis* o 171 *ter*, l'art. 171 non può trovare applicazione.

Il D. Lgs. n. 231/2001 prevede che l'ente sia chiamato a rispondere se, nel suo interesse o vantaggio, sia compiuto un fatto tipico ai sensi dell'art. 171, comma 1, lett. *a-bis*) LDA. La norma, introdotta nel 2005, sanziona chi mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa.

Si tratta, in sostanza, del diffuso fenomeno della condivisione in rete di materiale protetto dalla normativa sul diritto d'autore.

Il comma 3 del medesimo art. 171, pure richiamato dal D. Lgs. n. 231/2001, si occupa di ipotesi più specifiche di violazione del diritto d'autore.

- *Art. 171 bis L. n. 633/1941.*

L'art. 171 *bis*, come detto, tutela i programmi informatici. Esso sanziona una vasta serie di comportamenti. In particolare, è prevista una sanzione penale per chi abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla

Società italiana degli autori ed editori (SIAE).

È altresì sanzionato chi duplica, importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori.

Altri fatti aventi rilevanza penale sono previsti al comma 2 del medesimo articolo.

- *Art. 171 ter L. n. 633/1941.*

La norma si occupa di tutelare le opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento.

È sanzionata praticamente ogni condotta di illecita duplicazione o diffusione.

- *Art. 171 septies L. n. 633/1941.*

Prevede una sanzione per i produttori o gli importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'art. 181 bis, i quali non comunicano alla SIAE, entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione, i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi.

È altresì sanzionato chi dichiara falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'art. 181 bis, comma 2 LDA in materia di SIAE.

- *Art. 171 octies L. n. 633/1941.*

La norma sanziona chiunque, a fini fraudolenti, produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale.

Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.

3. Le fattispecie in materia di reati contro l'industria ed il commercio (art. 25 bis1 del D. Lgs. n. 231/2001).

I delitti previsti dall'art. 25 bis1 del D. Lgs. n. 231/2001 hanno una rilevanza limitatissima per gli enti. L'area di rischio è, infatti, circoscritta alla fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517 *ter* c.p.).

Tale norma, salva l'applicazione degli artt. 473 e 474 c.p., sanziona chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso ovvero chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni predetti.

Il rischio della commissione di tale tipo di reato è fronteggiabile con le stesse procedure previste a tutela del diritto d'autore ed è per tale motivo che se ne è inserita la trattazione nella presente Parte Speciale.

Costituisce, invece, un rischio residuale quello della commissione degli altri reati indicati dall'art. art. 25 bis1 del D. Lgs. n. 231/2001: turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.); illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513 *bis* c.p.); frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.); frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.); vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.); vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.); fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517 *ter* c.p.); contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517 *quater* c.p.).

4. Processi sensibili nell'ambito dei reati informatici e dei reati posti a tutela del diritto d'autore, nonché contro l'industria e il commercio.

Costituiscono un rischio rispetto alla commissione dei reati sopra elencati le seguenti attività:

- scorretto uso di personal computer affidato all'utente;
- scorretto uso di dispositivi *hardware* o *software* della Società o personali;
- scorretto uso della rete della Società;
- scorretto uso della posta elettronica;
- scorretto uso della rete internet e dei relativi servizi;
- uso scorretto delle postazioni autogestite collegate alla rete della Società (per il caso in cui i ricercatori dotati di sufficienti competenze tecniche siano "amministratori di sistema" della propria macchina);
- indebita duplicazione o copiatura di immagini protette dal diritto d'autore o di immagini di proprietà di terzi (prodotte su cataloghi ecc);
- indebito utilizzo di marchi/ prodotti brevettati
- usurpazione di un titolo di proprietà industriale.

5. Logiche comportamentali di ordine generale.

È fatto espresso divieto agli organi sociali della Società, ai dipendenti ed ai consulenti di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (artt. 24 – con riferimento all'art. 640 *ter* c.p.; 24 *bis* e 25 *novies* del D. Lgs. n. 231/2001);
- violare i principi e le procedure interne contenute nel documento denominato "Disciplinare aziendale in materia di trattamento dei dati" che, qui richiamato, diventa parte integrante del presente modello;
- compiere qualunque tipo di operazione che rechi rischio per la sicurezza della rete informatica della Società.

La presente Parte Speciale prevede, conseguentemente, l'espresso obbligo, a carico dei soggetti sopra indicati, di:

- tenere un comportamento corretto, nel rispetto delle norme di Legge e delle procedure interne, in tutte le attività che importino l'uso dei sistemi informatici (compresi gli strumenti di posta elettronica e l'accesso ad internet);
- osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità dei sistemi informatici, a tutela dei dati personali e a tutela del diritto d'autore;
- assicurare il regolare funzionamento dei sistemi informatici, attenendosi alle procedure impartite ed agevolando ogni forma di controllo interno;
- dare seguito con tempestività alle prescrizioni impartite in materia di uso dei

sistemi informatici.

Il mancato rispetto delle logiche comportamentali indicate ai punti precedenti e di quelle richiamate, comporta l'applicazione delle seguenti

Sanzioni.

- è fatto obbligo ad ogni utente di sistemi informatici di rispettare scrupolosamente la normativa in materia, le procedure sopra indicate e le eventuali altre procedure adottate e diffuse dalla Società. Il mancato rispetto di quanto sopra è perseguibile con provvedimenti disciplinari ed espone l'utente a conseguenze di carattere civile e penale (anche in via di rivalsa).

6. Procedure specifiche.

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti le attività della Società, gli organi sociali della Società, i dipendenti ed i consulenti (nella misura necessaria alle funzioni dagli stessi svolte) devono conoscere e rispettare:

- le logiche comportamentali sopra indicate
- *Disciplinare aziendale in materia di trattamento dei dati*
- la procedura per la richiesta di autorizzazione pubblicazione immagini di proprietà di terzi sui propri cataloghi/internet

in generale, la normativa applicabile al caso di specie (L. n. 547/1993; L. n. 48/2008; D. Lgs. n. 196/2003 smi , GDPR 679/2016 e L. n. 633/1941).

7. Flussi informativi verso l'OdV

Flussi di informazione di carattere generale:


Fermo restando il potere discrezionale di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute, l'OdV effettua periodicamente:


- interrogazioni all'amministratore di sistema sull'assetto del sistema informatico e sui controlli effettuati;
- controlli a campione sull'uso dei sistemi informatici da parte degli utenti;
- verifica delle attività di formazione svolte;
- controlli sulla corretta procedura di *backup*;
- in generale, ogni controllo diretto a verificare la sicurezza dei sistemi informatici e della rete informatica;
- in generale, ogni controllo diretto a verificare il rispetto della normativa in materia di tutela del diritto d'autore.

A tal fine, all'OdV viene garantito libero accesso a tutta la documentazione della Società ed ad ogni registro informatico.

Flussi di informazione di carattere specifico:

- ogni utente ha il dovere di segnalare all'amministratore di sistema eventuali disfunzioni o lacune del sistema informatico. L'amministratore di sistema riferirà all'OdV i problemi riscontrati almeno una volta l'anno;
- almeno una volta l'anno, l'amministratore di sistema riferirà all'OdV in ordine a: nuovi *hardware* acquistati e/o installati; *hardware* dismessi (con indicazione della specifica procedura di dismissione); nuovi *software* acquistati e/o installati; nuove procedure adottate; eventi critici registrati; incontri di formazione convocati (con elencazione dei partecipanti);
- almeno una volta l'anno, l'OdV chiederà al "Titolare del trattamento" dei dati personali, nominato ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 smi e del GDPR 679/2016, di illustrare l'attività di controllo eseguita sull'"Amministratore di sistema" nominato dalla Società.





CRESCERE INSIEME
SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo
ex D. Lgs. n. 231/2001
– Parte Speciale –
– PUBBLICA AMMINISTRAZIONE –

1. Le fattispecie di reato nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 del D. Lgs. n. 231/2001).

1.1. Premessa.

La presente Parte Speciale si riferisce ai reati che possono essere astrattamente realizzati da coloro che, in nome o per conto della società, tengono rapporti con lo Stato, gli enti pubblici nazionali e gli enti pubblici locali ovvero gli enti pubblici stranieri (nel prosieguo, semplicemente “Pubblica Amministrazione” o “P.A.”).

Si ricorda che, ai sensi degli artt. 357 e 358 c.p., «*sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa*», intendendosi per tale ultima «*la funzione ... disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi*». Sono, invece, Incaricati di un Pubblico Servizio «*coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio*», intendendosi per tale «*un’attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di questa ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale*».

Il criterio oggi preferito dal legislatore è, dunque, di tipo “effettivistico”: i soggetti pubblici si riconoscono per quello che concretamente fanno e non per la loro investitura formale.

1.2. Le singole fattispecie contemplate nel D. Lgs. n. 231/2001 agli artt. 24 e 25.

Si descrivono qui di seguito le singole fattispecie criminose previste dagli artt. 24 e 25 del D. Lgs. n. 231/2001:

- **Malversazione a danno dello Stato o dell’Unione Europea (art. 316-bis c.p.).**

La norma sanziona «*chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità*».

- **Indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato o dell’Unione Europea (art. 316-ter c.p.).**

Tale fattispecie criminosa sanziona chi che «*mediante l’utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l’omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee*».

La differenza tra il presente delitto e quello indicato al punto che precede sta nel fatto che nel caso dell’art. 316 ter c.p. è già la percezione delle erogazioni ad essere “indebita”, quando invece nel reato di “malversazione” ad essere sanzionata non è la condotta percettiva (che, anzi, deve essere legittima) quanto la destinazione delle somme ricevute a scopi diversi da quelli per i quali le medesime sono concesse.

Il delitto di cui all’art. 316 ter c.p. è residuale rispetto a quello, più grave, sanzionato dall’art. 640-bis c.p. di truffa aggravata.

Il comma 2 dell’art. 316 ter c.p. prevede poi che si applichi la sola sanzione amministrativa «*quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a 3.999,96 euro*».



- **Truffa in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione Europea (art. 640, comma 2, n. 1 c.p.).**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui il reato di truffa (che sanziona «*chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno*») è commesso «*a danno dello Stato o di un altro ente pubblico*».

Il “reato presupposto” che fa scattare la responsabilità dell’ente non è dunque la truffa “semplice” (punita dall’art. 640, comma 1 c.p.), bensì la truffa “aggravata” perché commessa in danno dello Stato o di altro ente pubblico (punita, appunto, dall’art. 640, comma 2, n. 1 c.p.).

- **Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.).**

L’art. 640-bis c.p. sanziona un particolare tipo di truffa, che ha ad oggetto «*contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee*». La condotta tipica penalmente rilevante è quella prevista per la truffa “semplice” vista al punto che precede. L’oggetto materiale della condotta è invece più specifico, perché l’«*ingiusto profitto con altrui danno*» consiste, in questo caso, nell’ottenimento di «*contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo*» che siano concessi dallo Stato, da altri enti pubblici o dall’Unione Europea.

- **Concussione e corruzione (artt. 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis c.p.).**

La responsabilità dell’ente scatta altresì nel caso di commissione di un reato dei Pubblici Ufficiali o degli Incaricati di Pubblico Servizio contro la Pubblica Amministrazione.

La sistematica dei reati di corruzione è articolata e complessa. La disciplina è stata oggetto di recente modifica ad opera della L. n. 190/2012 (che ha modificato sia il codice penale che il D. Lgs. n. 231/2001), cosicché, allo stato:

- in relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 318, 321 e 322, commi 1 e 3, del codice penale, all’ente è applicata la sanzione pecuniaria fino a duecento quote (art. 25, comma 1 del D. Lgs. n. 231/2001);
- in relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 319, 319-ter, comma 1, 321, 322, commi 2 e 4, del codice penale, all’ente è applicata la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote (art. 25, comma 2 del D. Lgs. n. 231/2001);
- in relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 317, 319, aggravato ai sensi dell’articolo 319-bis quando dal fatto l’ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, 319-ter, comma 2, 319-quater e 321 del codice penale, all’ente è applicata la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote (art. 25, comma 3 del D. Lgs. n. 231/2001);
- le sanzioni pecuniarie predette, si applicano all’ente anche quando i delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis.

I “reati presupposto” indicati all’art. 25 del D. Lgs. n. 231/2001 sono dunque i seguenti:

- **Concussione (art. 317 c.p.).**

Il reato sanziona «*il pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità*».

- **Corruzione per l’esercizio della funzione (art. 318 c.p.).**

Il reato sanziona «*il pubblico ufficiale che, per l’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa*».



- **Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.).**

Il reato sanziona «*il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa*».

- **Corruzione aggravata per un atto contrario ai doveri d'ufficio (artt. 319 e 319-bis c.p.).**

L'aggravante di cui all'art. 319-bis c.p. si applica quando la corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio «*ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene nonché il pagamento o il rimborso di tributi*».

- **Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.).**

Il reato sanziona le condotte di "Corruzione per l'esercizio della funzione" e "Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio" se commesse per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo.

Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione la pena è aumentata.

- **Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.).**

La norma, salvo che il fatto costituisca più grave reato, sanziona «*il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità*».

Anche chi dà o promette denaro o altra utilità è punito.

- **Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.).**

La norma estende l'applicabilità delle disposizioni degli artt. 318 (Corruzione per l'esercizio della funzione) e 319 (Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio) all'incaricato di un pubblico servizio.

- **Pene per il corruttore (art. 321 c.p.).**

La norma prevede che le pene stabilite nel primo comma dell'art. 318 (Corruzione per l'esercizio della funzione), nell'art. 319 (Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio), nell'art. 319-bis (Circostanze aggravanti per la corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio), nell'art. 319-ter (Corruzione in atti giudiziari) e nell'art. 320 (Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio) si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità.


- **Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.).**

La norma si compone di quattro commi.

Al comma 1 è prevista la sanzione per chiunque offra o prometta denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata.

Al comma 2 è prevista la sanzione per chiunque offra o prometta denaro od altra utilità per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata.

Al comma 3 è prevista la sanzione per il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che



sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

Al comma 4 è prevista la sanzione per il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per omettere o ritardare o per aver ommesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di uffici.

- ***Peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.).***

Tale norma estende l'applicabilità dei reati dei Pubblici Ufficiali e degli Incaricati di Pubblico Servizio contro la Pubblica Amministrazione anche:

- ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;
- ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;
- alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;
- ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;
- a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio;
- ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte Penale Internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte Penale Internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte Penale Internazionale;
- a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali ovvero al fine di ottenere o di mantenere un'attività economica o finanziaria.

- ***Reato di traffico di influenze illecite" (art. 346 bis c.p.)***

Tale norma si applica a chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

2. Processi sensibili nell'ambito dei reati contro la Pubblica Amministrazione .



Nel caso di Crescere Insieme si identificano di seguito i processi sensibili in cui si potrebbero realizzare le fattispecie criminose:

a) Per i reati collegati alle erogazioni pubbliche:

- Le rette per il centro diurno
- Contributi ICD
- Erogazione contributi fondimpresa/altri enti ottenuti per la realizzazione di attività dell'ente;
- Finanziamenti agevolati;
- Erogazione di contributi regionali/ comunitari/camere di commercio gestiti dall'ente per lo svolgimento della sua attività formativa e di servizi in genere;
- Richiesta di sgravi previdenziali (OT24);
- Attività dell'ente svolta nel corso delle verifiche ispettive eseguite dagli enti di controllo (ASL, SPISAL, ARPAV, Guardia di Finanza, Agenzia delle Entrate)

Pertanto le funzioni/i soggetti coinvolte sono:

- Direttore coordinatore
- Personale esterno
- tutte le funzioni/persone in genere destinatarie dell'intervento agevolativo.

Si esamina di seguito cosa prevede il sistema di controllo attuale dell'ente:

In Crescere Insieme la gestione dei finanziamenti pubblici resta in capo al Coordinatore delle attività e non sono previste deleghe espresse.

I controlli sull'utilizzo dei contributi inerenti alle rette del Centro Diurno sono estremamente importanti. I contributi sono funzione delle presenze effettive nella struttura. Tali presenze vengono inviate tramite un gestionale apposito all'ulss di riferimento mensilmente. È prevista la possibilità di uscita da parte dell'ulss di verifica anche "a sorpresa" durante le attività.

Per quanto riguarda invece i contributi ICD il soggetto che è garante della verifica dello svolgimento delle progettualità finanziate è la ULSS tramite l'assistente sociale. L'assistente verifica sia l'ammissibilità al contributo sia l'iter del progetto. Vengono effettuati continuativi monitoraggi (incontri, verifiche ecc). Nel progetto vengono inoltre coinvolte anche le famiglie. Il contributo viene erogato solo a presentazione di apposita reportistica contenente lo schema ore necessariamente controfirmato da un rappresentante della famiglia o del beneficiario, nel caso lo stesso abbia facoltà di firma. Tale schema ore deve obbligatoriamente essere allegato alla fattura all'ente ed è elemento necessario per l'ottenimento del contributo pubblico.

Il Coordinatore inoltre svolge tutte le attività in collaborazione con consulenti esterni e personale dedicato, selezionato di volta in volta in funzione della specifica tipologia di contributo richiesto. Si ritiene che i sistemi previsti dalle procedure regionali per l'erogazione dei contributi, oltre che l'intervento di plurimi soggetti esterni riducano notevolmente il rischio di reato.

Peraltro, per quanto attiene l'utilizzo dei fondi derivanti da contributi pubblici, l'attività viene verificata in contraddittorio fra il Coordinatore, la Presidenza e le altre funzioni interne all'ente, sulle quali impatta l'intervento pubblico.



È in aggiunta previsto un sistema di procure/deleghe espresse per il Coordinatore nel caso di controlli da parte della PA in relazione ai contributi ricevuti da Crescere Insieme.

Inoltre è garantita una totale tracciabilità dei flussi finanziari gestiti da Crescere Insieme in quanto il Coordinatore opera sui conto correnti dell'ente su delega espressa da parte di Direzione e tramite token personale e /o qualsiasi altro strumento che garantisca la tracciabilità della movimentazione bancaria in capo al soggetto che effettivamente l'ha implementata. È previsto inoltre l'affiancamento di una terza figura di controllo sui flussi dell'ente almeno con cadenza mensile, i cui incontri vengono di volta in volta verbalizzati e tenuti agli atti. I log di tali attività vengono conservati tramite il sistema di Home Banking degli Istituti Bancari con cui Crescere Insieme opera.

b) Per i reati di corruzione.

Nell'Ente tali reati potrebbero verificarsi in relazione alle seguenti situazioni:

- partecipazione a gare pubbliche rivolte a fornire servizi e/o opere alla PA da soli o in partenariato;
- relazioni dirette o a mezzo intermediari con pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio per adempimenti di natura fiscale, previdenziale, tributaria;
- nell'ambito di eventuali contenziosi insorti in materia civile, penale, di diritto del lavoro, tributari;
- rapporti con la PA per ottenere autorizzazioni, licenze, provvedimenti amministrativi pubblici;
- la partecipazione a procedure per l'ottenimento di contributi/finanziamenti pubblici

Le funzioni coinvolte da questa tipologia di reato sono potenzialmente coloro che si interfacciano con la PA, come, a titolo d'esempio, la selezione del personale, negoziazione e stipula di contratti con soggetti privati (consulenza), gestione delle risorse finanziarie.

In relazione alle relazioni con la PA derivanti da controlli riferiti a pratiche autorizzative/adempimenti obbligatori/rendicontazione di contributi, tale rischio risulta ridotto a seguito dell'implementazione di un codice etico, facente parte integrante del presente Modello. In aggiunta sono state previste le logiche comportamentali interne sotto enucleate.


3. Logiche comportamentali.

Gli organi sociali, i dipendenti, i consulenti ed i collaboratori della società coinvolti nei processi sensibili individuati ai fini della presente Parte Speciale sono tenuti ad osservare le previsioni di legge e regolamentari esistenti in materia, le regole contenute nel presente Modello e le norme del Codice Etico.

Per garantire quanto sopra la società si ispira ai **principi generali** di:

- trasparenza e conoscibilità, all'interno della società, delle attività che implicino un contatto con la Pubblica Amministrazione;
- chiara e formale delimitazione dei ruoli, con una completa descrizione dei compiti di ciascuna funzione e dei relativi poteri (sistema di deleghe e procure);
- separatezza, all'interno di ciascun processo, tra il soggetto che lo inizia (impulso decisionale), il soggetto che lo esegue ed il soggetto che lo controlla;
- in generale, adeguato livello di formalizzazione.

In relazione alle predette attività a rischio reato l'ente ha già attivato dei sistemi di controllo di



queste aree, nel dettaglio:

- L'accesso ai siti dell'Amministrazione Pubblica a mezzo password è tracciabile in quanto l'accesso è previsto esclusivamente in capo al coordinatore ed ogni utente usufruisce di propria password personale riservata
- Al momento i rapporti con enti pubblici vengono gestiti esclusivamente dal Coordinatore /Direttore dotato di apposita delega in tal senso;
- La gestione dei flussi finanziari è esclusivamente a carico del Coordinatore con una verifica in contraddittorio mensile nei termini indicati sopra.

Ai fini di un'efficace prevenzione dei reati, il **sistema di deleghe e procure** deve rispettare i seguenti principi:

- tutti coloro che intrattengono rapporti formali con la P.A. devono essere dotati di delega o procura; in particolare, ciascuna delega o procura deve definire in modo specifico ed inequivoco i poteri del delegato ed il soggetto (organo o individuo) cui il delegato riporta gerarchicamente;
- le deleghe e le procure devono prevedere limiti di spesa e/o impegno;
- nei processi sensibili in materia di reati contro la P.A., il procuratore con potere di spesa avrà il potere di impegnare la società, mentre l'effettuazione dei pagamenti avverrà a cura dell'ufficio amministrativo, garantendo in tal modo la ripartizione di funzioni ed un controllo diretto;
- i contatti e gli impegni presi devono essere documentati;
- i pagamenti devono essere tutti tracciati e devono esplicitare la causale;
- il delegante deve effettuare un controllo periodico sull'attività del delegato ai fini di verificare che le attività da questi poste in essere rientrino nelle attività gestionali demandate;
- le deleghe e procure che attribuiscono ad un soggetto la facoltà di intrattenere rapporti con la P.A. devono prevedere l'obbligo di rispettare i principi di lealtà, correttezza, trasparenza; nonché l'obbligo di segnalare l'eventuale conflitto di interessi, con conseguente astensione.

In generale, agli organi sociali, ai dipendenti, ai consulenti ed ai collaboratori della società:

- è fatto divieto di rilasciare dichiarazioni non veritiere o artificiosamente equivoche, finalizzate ad ottenere erogazioni, contributi, finanziamenti pubblici;
- è fatto divieto di destinare le erogazioni, i contributi, i finanziamenti ricevuti da organismi pubblici nazionali o comunitari, per scopi diversi da quelli per cui essi erano stati concessi;
- coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi all'espletamento delle suddette attività relative al pagamento di fatture, alla destinazione di finanziamenti ottenuti dallo Stato o da organismi comunitari, di qualsiasi genere o natura, devono porre particolare attenzione sull'attuazione degli adempimenti stessi e riferire immediatamente eventuali situazioni di irregolarità o anomalie;
- nei rapporti diretti o indiretti con la P.A., è fatto divieto di tenere condotte ingannevoli o volte ad influenzarne l'indipendenza di giudizio per ottenere benefici in favore proprio o della società;
- è fatto divieto di effettuare elargizioni in denaro a Pubblici Ufficiali o Incaricati di Pubblico Servizio italiani o stranieri;
- è fatto divieto di distribuire omaggi e/o regali al di fuori delle normali pratiche commerciali o di cortesia o che siano comunque rivolti ad acquisire trattamenti di favore. In particolare, è vietata qualsiasi forma di regalia a Pubblici Ufficiali o Incaricati di Pubblico Servizio italiani ed esteri (anche in quei paesi in cui l'elargizione di doni rappresenta una prassi diffusa) ed ai loro familiari, che possa influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per la società. I

regali offerti – salvo quelli di modico valore – devono essere documentati in modo adeguato per consentire le verifiche da parte dell’OdV;

- è fatto divieto di accordare vantaggi di qualsiasi natura (promesse economiche, promesse di assunzione ecc.) in favore di rappresentanti della P.A. italiana o straniera;
- è fatto divieto di sfruttare relazioni esistenti con un Pubblico Ufficiale o con un Incaricato di un Pubblico Servizio oppure promettere, per sé o per altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale quale prezzo della mediazione verso il Pubblico Ufficiale o l’Incaricato di un Pubblico Servizio o al fine di remunerarlo;
- è fatto divieto di eseguire pagamenti tra privati che non siano giustificati da idoneo titolo contrattuale e che possano integrare la fattispecie penale.

4. Flussi informativi.

Per poter svolgere le attività di controllo che gli sono attribuite ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001:


- l’OdV dovrà effettuare controlli a campione sulle attività connesse ai processi sensibili. A tal fine, all’OdV viene garantito libero accesso a tutta la documentazione rilevante;
- l’OdV verificherà periodicamente il sistema di deleghe e procure in vigore e la loro coerenza con la struttura della società. A tale fine all’OdV dovranno essere trasmesse tutte le deleghe e/o procure adottate successivamente all’approvazione del Modello Organizzativo;
- l’OdV verificherà periodicamente il rispetto dei principi del Codice Etico di eventuali regolamenti che la società deciderà di adottare. A tale fine all’OdV dovranno essere trasmessi tutti i regolamenti interni adottati successivamente all’approvazione del presente Modello Organizzativo.

L’OdV dovrà essere tempestivamente informato:

- di qualunque criticità o conflitto di interesse sorga nell’ambito del rapporto con la P.A.;
- delle ispezioni giudiziarie, tributarie e amministrative. L’informativa dovrà contenere: la data e/o la durata dell’accertamento, l’indicazione della funzione amministrativa coinvolta, l’esito dell’accertamento, le probabili conseguenze derivanti dall’accertamento (sanzioni amministrative, sanzioni penali ecc.), il presumibile impatto economico diretto (es.: importo delle sanzioni) ed indiretto (es.: risoluzione di contratti in essere) dell’accertamento;
- delle aggiudicazioni ottenute dalla società di finanziamenti erogati dallo Stato o da altri enti pubblici nazionali o esteri. L’informativa dovrà contenere: l’indicazione dell’ente erogatore, l’importo erogato, la finalità dell’erogazione, la durata del finanziamento, l’esistenza di vincoli particolari (vincoli di destinazione delle somme erogate, onere di rendicontazione intermedia oltre che finale ecc.);
- di ogni altra situazione ritenuta anomala o comunque “a rischio” ai fini della presente Parte Speciale.







**CRESCERE INSIEME
SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE**

**Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo
ex D. Lgs. n. 231/2001
– Parte Speciale –
– Reati societari –**

REATI SOCIETARI

1. Le fattispecie dei reati societari (art. 25-ter del D. Lgs. n. 231/2001).

La presente Parte Speciale si riferisce ai reati societari. Si riportano brevemente qui di seguito le singole fattispecie contemplate nel D. Lgs. n. 231/2001 all'art. 25-ter (per come modificato alla L. n. 69/2015).

- **False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)**

«Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi».

- **False comunicazioni sociali di lieve entità (art. 2621-bis c.c.)**

«Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale».

- **False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.)**

«Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni.

Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate:

- 1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;*
- 2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;*
- 3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;*
- 4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.*

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni



posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi».

- **Impedito controllo (art. 2625 c.c.)**

«Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro.

Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58».

- **Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)**

«Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno».

- **Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)**

«Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno.

La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato».

- **Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)**

«Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto».

- **Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)**

«Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato».

- **Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.)**

«L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto



legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi».

- **Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)**

«Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno».

- **Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)**

«I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato».

- **Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)**

«Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni.

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Chi dà o promette denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è punito con le pene ivi previste.

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi».

- **Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis c.c.)**

«Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di



fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.».

- **Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)**

«Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni».

- **Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)**

«Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni».

- **Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)**

«Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

3-bis Agli effetti della legge penale, le autorità e le funzioni di risoluzione di cui al decreto di recepimento della direttiva 2014/59/UE sono equiparate alle autorità e alle funzioni di vigilanza».

2. Processi sensibili nell'ambito dei reati societari.

L'ente ha interesse a impostare un sistema di controllo particolarmente stringente in relazione a questa tipologia di reato, in ragione dell'impatto che il verificarsi di un reato societario comporterebbe sull'attività dell'ente e sulla sua immagine.

Peraltro i benefici di un maggiore controllo su queste attività dispiega degli effetti positivi sul sistema di controllo e gestione, garantendone una maggiore trasparenza.

I reati societari possono coinvolgere le seguenti funzioni dell'ente:

- Amministrazione e Direzione;
- tutte le funzioni che forniscono dati all'Amministrazione/Direzione ;

- tutte le funzioni cui l'amministrazione/direzione fornisce dati "da validare" (ad. Risorse umane, approvvigionamenti, ecc.)

Si ritiene che il rischio in esame risulti notevolmente mitigato per effetto della tenuta della contabilità presso uno studio di consulenza esterno.

Nonostante che dell'analisi il rischio risulti notevolmente ridotto per effetto di quanto sopra esposto, si ritiene di intervenire in ogni caso con le seguenti logiche comportamentali stante l'elevato impatto che potrebbe avere il verificarsi dei reati indicati.

3. Logiche comportamentali.

L'ente ha implementato il seguente sistema di controllo:

- La contabilità è tenuta esternamente all'ente.

I soggetti che ricoprono cariche sociali, i dipendenti ed i collaboratori dell'ente, ciascuno nella misura e con le modalità richieste dalle proprie funzioni, devono:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre relazioni o comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed ai terzi una informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'ente;
- osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla Legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
- assicurare il regolare funzionamento dell'ente e degli organi sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge, nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare;
- effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle autorità di vigilanza, non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza da queste esercitate.

È vietato ai soggetti che ricoprono cariche sociali, ai dipendenti ed ai collaboratori dell'ente di:

- rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilanci, relazioni e prospetti o altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'ente;
- omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'ente;
- omettere di effettuare, con la dovuta completezza, accuratezza e tempestività, tutte le segnalazioni periodiche previste dalle leggi e dalla normativa cui è soggetta la ente;
- esporre, nelle predette comunicazioni e trasmissioni, fatti non rispondenti al vero, ovvero occultare fatti rilevanti relativi alle condizioni economiche, patrimoniali o finanziarie dell'ente;
- porre in essere attività in conflitto di interessi;
- porre in essere comportamenti che impediscano o ostacolino, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, lo svolgimento dell'attività di controllo da parte dei soci



ovvero di altro soggetti eventualmente legittimati;

- porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza, di qualsiasi natura, anche in sede di ispezione da parte delle autorità pubbliche di controllo;
- in generale, porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate;
- comunque porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti vietati o comunque non coerenti con i principi che l'ente si è data.

Nell'espletamento delle rispettive attività, gli organi sociali, i dipendenti, i consulenti ed i collaboratori dell'ente (nella misura necessaria alle funzioni dagli stessi svolte) devono conoscere e rispettare:

- il sistema di deleghe e procure interne alla ente;
- ogni altra disposizione comunitaria ovvero di legge o di regolamento, anche di futura emanazione, eventualmente rilevante ai fini della prevenzione dei reati oggetto della presente Parte Speciale;
- ogni altro regolamento interno, anche di futura adozione da parte dell'ente, eventualmente rilevante ai fini della prevenzione dei reati oggetto della presente Parte Speciale.

4. Flussi informativi.


Fermo restando il potere discrezionale di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute, l'OdV effettua periodicamente controlli a campione sulle attività sociali potenzialmente a rischio di reati societari diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello e, in particolare, alle procedure interne in essere. In particolare:

- l'OdV avrà diritto di chiedere, ottenere e visionare i verbali del CdA;
- l'OdV avrà diritto di chiedere, ottenere e visionare i bilanci approvati dall'ente e dalle partecipate.

A tal fine, all'OdV viene garantito libero accesso a tutta la documentazione dell'ente rilevante.

- Si prevede almeno una riunione periodica all'anno fra OdV, CdA e, possibilmente, in compresenza con il consulente esterno che tiene la contabilità, per verificare il rispetto della norma societaria da parte del consiglio di amministrazione .





**CRESCERE INSIEME
SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE**

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

ex D. Lgs. n. 231/2001

– Parte Speciale –

- Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime –**
- commesse con violazione delle norme –**
- sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro –**

INDICE

1. Fattispecie criminose	3
2. Processi sensibili nell'ambito dei reati colposi.....	3
3. Principi generali di comportamento e destinatari	4
4. Procedure specifiche.....	10
5. Flussi informativi verso l'OdV.....	10

1. Fattispecie criminose

L'art. 9 della Legge 123 del 3 agosto 2007, ha inserito il nuovo art. 25 *septies* il quale prevede l'applicazione di sanzioni agli Enti per condotte integranti i reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commesse con violazione alle norme antinfortunistiche e sulle tutela dell'igiene e della salute del lavoro.

Si riporta estratto dell'art. 25 *septies*

- Omicidio colposo (art. 589 c.p.): si configura tale ipotesi di reato nel caso in cui alla violazione delle norme di sicurezza del lavoro ed in materia di tutela dell'igiene e della salute nei luoghi di lavoro consegua la morte di un lavoratore.
- Lesioni colpose gravi o gravissime (art. 590 c.p.): si configura tale ipotesi di reato nel caso in cui alla violazione delle norme di sicurezza del lavoro ed in materia di tutela dell'igiene e della salute nei luoghi di lavoro consegua una lesione personale, grave o gravissima, al lavoratore.

Ai sensi della giurisprudenza art. 583 c.p. si definisce *lesione colposa grave* se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni lavorative per un periodo di tempo superiore a 40 gg o se del fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo.

Si definisce *lesione gravissima* se del fatto deriva una malattia certamente o probabilmente insanabile oppure la perdita di un senso oppure la perdita di un arto, una mutilazione che renda l'arto inservibile ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare ovvero una permanente e grave difficoltà di favella.

Si rimanda all'art. 43 del c.p. per le definizioni del *delitto colposo*: l'evento infortunistico, anche se preveduto, non è voluto dall'agente e si verifica a causa di negligenza o imperizia o imprudenza, ovvero per inosservanza delle norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro.


Il presupposto sul quale può essere commesso il reato, è la violazione alle norme antinfortunistiche e della tutela dell'igiene e della salute nei luoghi di lavoro che, di contro se rispettate, tendono a scongiurarlo.

2. Processi sensibili nell'ambito dei reati colposi.

Molte delle attività svolte presso **CRESCERE INSIEME SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE** sono potenzialmente rischiose per la salute e la sicurezza.

Ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. n. 81/2008 il datore di lavoro deve fronteggiare «tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato ... e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza ..., nonché quelli connessi alle differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri Paesi e quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro».

Si rimanda al Documento di valutazione dei rischi elaborato dal datore di Lavoro con il supporto dell'RSPP esterno, per l'individuazione dei rischi specifici per la salute e la sicurezza.



3. Principi generali di comportamento e destinatari


Tutto ciò premesso si richiama l'art. 2 del D.Lgs 81/2008 *definizioni* per le individuazione dei destinatari per il MOG 231:

datore di lavoro, dirigente, preposto, lavoratore, medico competente

Il D.Lgs 81/2008 individua nell'art. 15 le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, al fine di scongiurare i reati presupposti in materia di salute e sicurezza.

Si riportano di seguito:

- a) la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza;
- b) la programmazione della prevenzione, mirata ad un complesso che integri in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive dell'azienda nonché l'influenza dei fattori dell'ambiente e dell'organizzazione del lavoro;
- c) l'eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;
- d) il rispetto dei principi ergonomici nell'organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo;
- e) la riduzione dei rischi alla fonte;
- f) la sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso;
- g) la limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio;
- h) l'utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro;
- i) la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
- l) il controllo sanitario dei lavoratori;
- m) l'allontanamento del lavoratore dall'esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti la sua persona e l'adibizione, ove possibile, ad altra mansione;
- n) l'informazione e formazione adeguate per i lavoratori;
- o) l'informazione e formazione adeguate per dirigenti e i preposti;
- p) l'informazione e formazione adeguate per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- q) le istruzioni adeguate ai lavoratori;
- r) la partecipazione e consultazione dei lavoratori;
- s) la partecipazione e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- t) la programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso l'adozione di codici di condotta e di buone prassi;
- u) le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato;
- v) l'uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;
- z) la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti.



Ai fine della corretta applicazione della normativa in materia di sicurezza, il sistema di prevenzione aziendale prevede l'attribuzione di competenze ai soggetti di cui sopra individuati e le cui competenze sono specificatamente definite e normate agli art. 18 – *datore di lavoro*, art. 19 – *preposto*, art. 20 – *lavoratore*, art. 25 – *medico competente*.

Si rimanda all'organigramma aziendale per l'individuazione dei soggetti con specifiche competenze in materia di sicurezza e ai relativi aggiornamenti previsti a fronte di modifiche all'organizzazione aziendale.

Richiamando i principini generali di cui all'art. 15 e agli obblighi di cui agli art. 18 e 19 del D.Lgs 81/2008 ed in linea generale su tutti i Destinatari sui quali incombono specifiche responsabilità in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, è fatto obbligo, nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze di:


- Promuovere ed attuare ogni ragionevole iniziativa finalizzata a minimizzare i rischi e a rimuovere le cause che possono mettere a repentaglio la sicurezza e la salute dei propri lavoratori e dei terzi che prestano attività per la società.
- Mantenere il proprio sistema di gestione per la sicurezza aggiornato secondo le vigenti disposizioni legislative.
- L'informazione sui rischi aziendali sia diffusa a tutti i lavoratori; la formazione degli stessi sia effettuata ed aggiornata con specifico riferimento alla mansione svolta.
- Siano promosse la cooperazione tra le varie risorse aziendali, la collaborazione con le organizzazioni imprenditoriali e con Enti preposti;
- Effettuare periodiche attività di controllo sull'effettiva applicazione delle procedure adottate in tema di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
- Effettuare attività di controllo sull'effettiva applicazione delle procedure adottate in tema di prevenzione e protezione dei lavoratori sul luogo di lavoro.

Si richiama allo scopo il contenuto del CODICE ETICO "parte seconda: le regole e i comportamenti" par. 3.2.

3.1 Sistema di gestione Sicurezza e Salute: premessa

L'art. 30 del D.Lgs. 81/2008 prevede che il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente (per la sicurezza) dalla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, debba essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi a:

- a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge⁴¹ relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- d) alle attività di sorveglianza sanitaria;
- e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- f) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- g) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;



h) alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

Come previsto dall'art. 30 D.Lgs. 81/2008 Il modello organizzativo e gestionale deve prevedere:

- idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività (art. 30 comma 2);
- articolazione di funzioni, per quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell'organizzazione e dal tipo di attività svolta, *che assicuri* le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, la valutazione, la gestione ed il controllo del rischio (art. 30 comma 3);
- sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello (art. 30 comma 3);
- sistema di controllo idoneo sull'attuazione del modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate. Il riesame e l'eventuale modifica del modello organizzativo devono essere adottati, quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico (art. 30 comma 4)

In sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o al British Standard OHSAS 18001:2007 si presumono conformi ai requisiti di cui al presente articolo per le parti corrispondenti.

Alla data odierna la **CRESCERE INSIEME SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE** non risulta essersi dotato di un modello di organizzazione aziendale per la sicurezza e la salute conformemente agli standard menzionati sopra.

3.2 Sistema di gestione per la Salute e la Sicurezza nei Luoghi di Lavoro: applicazione

a. Organigramma aziendale per la sicurezza

L'art. 17, 18 e 31 del D.Lgs 81/2008 prevede l'istituzione da parte del datore di lavoro di risorse impegnate per la gestione della sicurezza, individuate nella linea di dipendenza gerarchica nell'organigramma sicurezza aziendale, i cui compiti sono assegnati nel mansionario per la sicurezza.

L'art. 16 del D.Lgs 81/2008 prevede la *delega* di funzione da parte del Datore di lavoro, con eccezione di quanto previsto dall'art. 17, definendone i limiti e le condizioni:

- a) che essa risulti da atto scritto recante data certa;
- b) che il delegato posseda tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
- c) che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
- d) che essa attribuisca al delegato l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate;



e) che la delega sia accettata dal delegato per iscritto;

Alla delega deve essere data adeguata e tempestiva pubblicità.

Si precisa che la delega di funzione non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al Datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite, obbligo che si intende assolto in caso di adozione ed efficacia attuazione delle procedure di verifica e controllo di cui all'art. 30 c.4.


3.3 Valutazione dei rischi e misure di attuazione

L'art. 17 del D.Lgs 81/2008 prevede che il datore di Lavoro (attività non delegabile), proceda alla valutazione di tutti i rischi connessi con l'esercizio produttivo, rimandando all'art. 28 per quanto concerne i contenuti che si riportano:

- Relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e salute sul lavoro;
- Indicazione dei criteri adottati per la valutazione stessa;
- Individuazione delle misure di prevenzione e di protezione adottate e dei dispositivi di protezione adottati (DPI) in relazione all'analisi dei rischi;
- Individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale coinvolti;
- Individuazione dell'organigramma aziendale per la sicurezza;
- Individuazione delle mansioni che espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione ed addestramento
- Le indicazioni previste dalle specifiche norme sulla valutazione dei rischi "specifici", contenuti nei titoli del D.Lgs 81/2008.
- Il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza.

Il documento dovrà essere sottoposto alla firma dei "soggetti attori della sicurezza" (DdL, RSPP, RLS e MC) con *csd* "data attestata" o con data certa (obbligatoria in caso di assenza di uno dei soggetti sopra descritti).

La valutazione dei rischi deve essere immediatamente rielaborata (entro 30 gg art. 20 c. 3 D.Lgs 81/2008), in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o al seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenziano la necessità. Conseguentemente anche le misure di prevenzione devono essere aggiornate.



Si riporta in tabella gli adempimenti del titolo del D.Lgs 81/2008 per la coerenza normativa

Tab.1

Art.	Contenuto	Attuazione
Art. 43 Art. 45 Art. 46	Gestione delle emergenze	<ul style="list-style-type: none"> - Piano di Gestione delle Emergenze - Individuazione dei componenti delle squadre delle emergenze, tenendo conto delle dimensioni dell'azienda, dell'/le unità produttiva/e e dei turni di lavoro. - Definizione di procedure di gestione delle emergenze, comprensiva di tutti i possibili scenari prevedibili e pertinenti l'esercizio produttivo. - Definizione di una procedura di registrazione delle NC per la sicurezza (incidenti, mancati incidenti, comportamenti pericolosi). - Informazione, formazione ed addestramento sulla gestione delle emergenza, delle relative procedure e sulle procedure specifiche previste dal Modello 231
Art. 26	Gestione delle interferenze	<ul style="list-style-type: none"> - Gestione del rischio da interferenza per mezzo della specifica valutazione DVRI o di informative specifiche, come documento allegato ai singoli contratti di appalto. - Il personale dell'impresa appaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento secondo le specifiche di cui all'art. 18 c. 1 lettera u) - Verificare l'idoneità tecnico professionale (i.t.p.) dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi (art. 26 c. 1 lettera a). - Fornire all'impresa appaltatrice e ai lavoratori autonomi nonché chiunque soggetto esposto al rischio proprio committenza, informazioni sui rischi specifici e delle misure di prevenzione e gestione delle emergenze. - Cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro. - Coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze.
Art. 35 ^{qu}	Riunioni periodiche di sicurezza	<ul style="list-style-type: none"> - Riunione periodica di sicurezza tra DdL, RSPP, RLS e MC con redazione del verbale. - Con la riunione periodica ai fini del Modello 231 vengono individuati: codici di comportamento e buone prassi per la prevenzione ed obiettivi di miglioramento.
Art. 41	Sorveglianza sanitaria	<ul style="list-style-type: none"> - Individuazione del MC ai sensi degli art. 38 e 39 TUS. - Visita congiunta assieme al RSPP degli ambienti di lavoro. - definizione del protocollo sanitario per rischio mansione e rilascio del giudizio di idoneità alla mansione.


Modello Organizzativo, Gestione e Controllo
ex D. Lgs. n. 231/2001 PARTE SPECIALE SICUREZZA

Art.	Contenuto	Attuazione
Art. 36 Art. 37 Art. 73 Art. 77	Informazione, formazione, addestramento	<ul style="list-style-type: none"> - Gestione delle risorse umane: <i>informazione, formazione, addestramento.</i> - Definizione di un piano della formazione in osservanza alla cogenza normativa e agli Accordi Stato-Regione. - Formazione dei destinatari del Modello 231, del codice Etico, dei rapporti con OdV.
Art. 71	Macchine ed attrezzature - impianti	<ul style="list-style-type: none"> - Definizione di istruzioni operative per l'utilizzo in sicurezza delle macchine/attrezzature. - Formazione ed addestramento specifico secondo contenuti e durata definiti da accordi Stato-Regioni o secondo le norme di buona prassi. - Formazione di tutti i soggetti gestori di sicurezza, sulle modalità di gestione delle macchine e della concessione a terzi soggetti.
Art. 77	Dispositivi di protezione individuali	<ul style="list-style-type: none"> - Procedura Dispositivi di Protezione Individuali (DPI). - controllo e vigilanza sull'uso da parte dei lavoratori e sugli obblighi a carico dei preposti. - Formazione ed addestramento dei lavoratori, con particolare riferimento ai DPI di 3^a cat.
Art. 223	Sostanze chimiche	<ul style="list-style-type: none"> - raccolta delle schede di sicurezza sostanze chimiche - informazione e formazione dei lavoratori sul contenuto delle schede di Sicurezza. - Sorveglianza sanitaria.
Art. 181	Agenti fisici	<ul style="list-style-type: none"> - Valutazione dei rischi da agenti fisici secondo rischio mansione.
	Adempimenti amministrativi	<ul style="list-style-type: none"> - CPI (Certificato di Prevenzione Incendio) - Adempimenti, certificazioni in merito all'uso di sostanze chimiche, alla presenza ed utilizzo di macchine ed attrezzature ecc. - scadenziario adempimenti di cogenza normativa ai fini della pianificazione e monitoraggio.

La documentazione relativa alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro deve essere ordinatamente archiviata e posta a disposizione dei soggetti preposti ai relativi controlli, sia interni (es. responsabili di sistemi di gestione, Organismo di Vigilanza ecc.), sia esterni (Es. SPISAL, DPL, ARPAV ecc.).

Tutti i soggetti con competenze in materia di salute e sicurezza hanno un dovere di riferire, in base alle rispettive competenze e alla posizione nell'organigramma di sicurezza, affinché i flussi informativi convergano verso il Datore di Lavoro.

E' richiesto al Datore di Lavoro di elaborare almeno 1 volta all'anno una *relazione periodica* per il Consiglio di Amministrazione e per l'O.d.V., per darne evidenza del rispetto delle cogenza normativa, delle attività che sono state svolte e le misure adottate.



3.4 Gestione degli acquisti

I processi di acquisto e quelli amministrativi sono spesso strettamente correlati alla tutela di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (Linee Guida UNI-INAIL, ANCE).

Con riferimento agli appalti di forniture/servizi si dovrà:

- Verificare l'inserimento degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso previsti contrattualmente.
- Verificare l'osservanza di cui ai commi art. 26 D.Lgs 81/2008 in merito a rischi da interferenza o alla richiesta di redazione del POS o DVR specifico per l'appalto.
- Richiedere la documentazione necessaria per coerenza normativa e secondo procedura specifica, ai fini della verifica di *idoneità tecnico professionale* (I.t.p.).
- Richiedere all'appaltatore la documentazione specifica ai fini della certificazione di regolarità contributiva (si richiama la *responsabilità solidale*).

Con riferimento all'acquisto di materiali, attrezzature, impianti, dispositivi di protezione individuali si dovrà:

- Indicare nei contratti di acquisto e nolo i requisiti e le certificazioni di sicurezza richieste.
- Verificare che l'area tecnica abbia "accettato" il bene anche dopo aver verificati i necessari requisiti di certificazione.

4. Procedure specifiche.

Nell'espletamento delle rispettive attività, gli organi sociali, i dipendenti, i collaboratori ed i consulenti della **CRESCERE INSIEME SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE** devono conoscere e rispettare:

- il Documento di Valutazione Rischi (o "DVR") ed i relativi allegati;
- ogni altra disposizione comunitaria ovvero di legge o di regolamento, anche di futura emanazione, eventualmente rilevante ai fini della prevenzione dei reati oggetto della presente parte speciale;
- ogni altro regolamento interno, anche di futura adozione da parte di **CRESCERE INSIEME SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE**, eventualmente rilevante ai fini della prevenzione dei reati oggetto della presente parte speciale.


5. Flussi informativi verso l'OdV

5.1 Flussi informativi di carattere generale

Si definisce che per quanto concerne i reati in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, l'O.d.V. è tenuto a:

- Definire periodicamente incontri con il Datore di Lavoro e Dirigenti ovvero con cadenza minima annuale, al fine di esaminare lo stato della coerenza normativa.
- Definire incontri periodici con i soggetti con competenze in materia di sicurezza (RSPP, MC, preposti, responsabili di processo) per valutare l'attività svolta in funzione delle mansioni e acquisire informazioni utili per il miglioramento continuo.
- Ricepire ed esaminare la documentazione elaborata e trasmessa.

Per il perseguimento delle finalità di vigilanza sull'effettiva attuazione delle Procedure, l'O.d.V., in quanto titolare dei poteri di iniziativa e controllo è tenuto a:



- Richiedere ai soggetti con specifiche competenze in materia di sicurezza (Dirigenti, RSPP, MC ecc.), apposite relazioni sull'andamento dei lavori.
- Incaricare, se ritenuto necessario, consulenti esterni ad effettuare opportune verifiche in merito alla misure di sicurezza e prevenzione.

E' competenza dell'O.d.V. verificare annualmente (o a cadenza inferiore nel caso di modifiche sostanziali dell'attività o integrazioni normative) la mappatura dei processi e proporre la loro revisione qualora ritenuta necessaria.

5.2 Flussi informativi di carattere specifico


L' O.d.V. è tenuto ad essere informato dai soggetti apicali in merito:

- All'irrogazione di provvedimenti disciplinari in materia di infortuni e sicurezza sul lavoro.

I membri dell'OdV dovranno essere obbligatoriamente interpellati in occasione di infortuni gravi (con prognosi oltre i 40 gg.) ovvero nel caso di innovazioni che comportino una revisione del DVR.

L'O.d.V. ha la possibilità di richiedere e prendere visione della seguente documentazione:

- DVR e documenti allegati;
- Andamento infortuni (statistiche) e rapporti di NC per la sicurezza;
- Verbali delle riunioni periodiche ai sensi art. 35 del D.lgs 81/2008, qualora obbligatori per legge;
- Verbali di *audit interni ed esterni*;
- Verbali di *Riesame della Direzione (quando predisposti nel Sistema di Gestione per la Qualità)*;
- Relazione del RSPP e MC per la sorveglianza sanitaria;
- Piani di formazione periodica in materia di sicurezza e salute coerentemente con il rischio mansione.



CRESCERE INSIEME
SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

ex. D.Lgs. 231/2001

-Parte speciale-

Reati Ambientali

INDICE

1.- Le fattispecie dei reati ambientali secondo il D.Lgs. 231/2001	3
2.- Processi sensibili nell'ambito dei reati ambientali	3
3.- Logiche comportamentali di ordine generale	4
4. Procedure specifiche.....	5
5. Flussi informativi verso l'OdV.	5

1.- Le fattispecie dei reati ambientali secondo il D.Lgs. 231/2001

Con l'entrata in vigore del D.Lgs. 121 del 7 luglio 2011, decreto che prevede l' "Attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, nonché della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni" si è estesa la responsabilità amministrativa degli enti anche nel caso di commissione dei reati cosiddetti ambientali, ferma restando la responsabilità penale della persona fisica che abbia materialmente commesso il detto reato.

Il D.Lgs. 121/2011 ha inserito nella Legge 231/2001 l'articolo 25-undecies, appunto, "Reati ambientali".

L'art. 25-undecies prevede per l'ente responsabile la sanzione pecuniaria fino a 800 quote (anche se, con la Legge 22 maggio 2015, nr. 68, sono state previste anche 1000 quote per talune circostanze aggravanti) e la sanzione interdittiva:

- fino a 6 mesi nel caso di violazione degli artt. 137, 256 e 260 del D.Lgs. n.152/2006 e nel caso di violazione degli art. 8, commi 1 e 2 e art. 9, comma 2 del D.Lgs. n. 202/2007;
- definitiva dall'esercizio dell'attività, nel caso in cui l'ente o una sua unità organizzativa vengano stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all'art. 260 del D.Lgs. n. 152/2006 e all'art. 8 del D.Lgs. n. 202/2007.

Queste "novità" sono destinate ad avere un impatto rilevante per quelle imprese che svolgono attività che possano, anche indirettamente ed a titolo colposo, provocare danni o effetti negativi all'ambiente.

La legge sanziona sia condotte *dolose* che *colpose*:

Nella fattispecie, i reati ambientali possono essere ricompresi nelle seguenti norme:

- Codice Penale: art. 434, art. 452 (bis, quater, quinquies, sexies, octies), art. 727 bis e art. 733 bis;
- D.Lgs. n. 202/2007 sull'inquinamento provocato da navi;
- D.Lgs. n. 152/2006 (Codice dell'Ambiente);
- L. n. 150/1992 sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione;
- L. n. 549 /1993 sulla tutela dell'ozono atmosferico.

2.- Processi sensibili nell'ambito dei reati ambientali

Con riferimento alle tipologie di reati sopramenzionati, si ritiene che i processi e le attività esposti a rischio di commissione dei reati ambientali possano essere rappresentati nell'elenco di seguito riportato:

- a) idoneità contesto abitativo, agibilità, vincoli paesaggistici anche locali, idoneità strutturali ed impiantistiche, aspetti ed impatti ambientali anche periferici;
- b) attività che potrebbero comportare il rischio di sversamento di sostanze e/o prodotti pericolosi contaminanti sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque superficiali e/o sotterranee;
- c) gestione dei rifiuti nell'intero processo di produzione (classificazione, produzione, gestione del deposito temporaneo, avvio alle operazioni di recupero/smaltimento, trasporto tramite società esterne dei rifiuti verso il luogo di destinazione, anche per spedizioni transfrontaliere, accertamento dell'avvenuto recupero/smaltimento, gestione delle registrazioni cartacee tramite registri di carico-scarico, formulari o tramite registrazioni elettroniche);
- d) attività che producono emissioni di polveri e/o aeriformi inquinanti in atmosfera;
- e) attività che utilizzano o producono sostanze e preparati pericolosi all'interno del ciclo produttivo;
- f) eventuali emissioni rumorose generate dalle attività, soprattutto produttive, che potrebbero superare i valori limite stabiliti dalla zonizzazione acustica comunale.



3.- Logiche comportamentali di ordine generale

Allo scopo di adempiere agli obblighi legislativi in campo ambientale, **CRESCERE INSIEME SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE** si dedica con tutti i mezzi e le risorse a sua disposizione affinché ogni obbligo cogente a livello territoriale, regionale, nazionale e comunitario previsto, comprensivo di norme tecniche e prassi di buona condotta e di buona tecnica venga adempiuto, anche in funzione di eventuali nuovi adempimenti futuri in materia.

CRESCERE INSIEME SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE provvede a:

- valutare preventivamente i rischi inerenti il pericolo di cagionare inquinamento ambientale e delle sue componenti, come suolo, sottosuolo, acqua, aria e l'eventuale superamento dei limiti imposti dalle normative vigenti e di futura emanazione;
- predisporre le necessarie misure di prevenzione, tecniche, organizzative e procedurali, comprese analisi ambientali e specifiche, come misure attuative per la riduzione degli elementi di rischio e dei potenziali effetti negativi sull'ambiente;
- garantire l'efficace prevenzione di inquinamento ambientale nell'utilizzo, nello stoccaggio e nel trasporto eventuale di sostanze e preparati pericolosi, valutando le conseguenze ambientali riferendosi alle schede dati di sicurezza ed attuando le misure riportate ed applicabili;
- assicurare il rispetto della normativa ambientale in materia di tutela delle acque dall'inquinamento e derivanti dalla gestione delle risorse idriche, con riferimento alla parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e delle altre disposizioni legislative territoriali e regionali;
- attuare gli opportuni controlli e verifiche per il rispetto dei limiti di accettabilità relativi agli scarichi industriali e civili, anche attraverso analisi qualitative ed intervenendo tempestivamente in caso dovessero rendersi necessarie operazioni di manutenzione e/o di riparazione degli impianti;
- gestire in maniera corretta i rifiuti derivanti dalle attività lavorative in conformità alla parte Quarta del D.Lgs. 152/2006 in ogni fase del processo, come riportato al punto "c.-" del capitolo "2. Processi sensibili nell'ambito dei reati ambientali", dettagliato secondo quanto di seguito riportato:
 - i rifiuti siano conferiti servendosi di trasportatori e destinatari autorizzati ed iscritti nei relativi Albi di pertinenza;
 - siano attuate e conservate nei tempi previsti dalla legge tutte le registrazioni obbligatorie in termini di tenuta e compilazione del registro di carico-scarico e dei formulari;
 - siano comunicate le informazioni relative alla produzione dei rifiuti mediante la denuncia annuale "MUD";
 - siano rispettate le condizioni definite per la gestione del deposito temporaneo dei rifiuti, sia in termini quantitativi che temporali;
 - vengano rispettate le norme sulla gestione degli imballaggi (Titolo II della parte Quarta del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) ed inerentemente agli obblighi di raccolta, l'avvio al recupero, il divieto di smaltimento in discarica di imballaggi recuperati e di immissione nel circuito di raccolta dei rifiuti urbani di imballaggi terziari;
 - assicurare che ogni modifica impiantistica, con potenziali impatti sull'ambiente, in particolare per quanto attinente con l'inquinamento dell'aria, sia valutata ed attuata nel rispetto delle prescrizioni riportate nella parte Quinta del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., verificando la necessità di ottenere preventivamente l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera (compreso il rispetto dei limiti autorizzativi attraverso l'utilizzo e la gestione corretti degli impianti di abbattimento) e successive autorizzazioni per modifiche e/o trasferimenti;
 - siano rispettati i limiti di emissione acustica previsti dalla zonizzazione territoriale competente, conformemente alla legge 447 del 26/10/1995 e s.m.i.
 - siano scongiurate le immissioni nell'ambiente di odori molesti, secondo quanto previsto dall'art. 844 c.c.;

- vengano attuati tutti gli accorgimenti necessari per un utilizzo diligente delle materie prime e delle fonti energetiche richieste per l'esecuzione delle attività;
- sia rispettato ogni protocollo autorizzativo disposto.

4. Procedure specifiche

I componenti interni ed esterni di **CRESCERE INSIEME SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE**, quali gli organi sociali, i dipendenti, i collaboratori, e i consulenti, ciascuno in relazione alle mansioni ed alle funzioni di pertinenza, sono tenuti a conoscere ed a rispettare:

- le autorizzazioni in campo ambientale in possesso alla Società e le prescrizioni contenute;
- le procedure e le istruzioni contenute nel Sistema di Gestione per la Qualità;
- le disposizioni contenute nel DVR "Documento di valutazione dei rischi" redatto ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
- le indicazioni contenute nelle schede dati di sicurezza relative ai prodotti utilizzati;
- ogni disposizione, legge o regolamento comunitari, anche di eventuale futura promulgazione, pertinente ai fini della prevenzione dei reati di tipo ambientale;
- ogni altro regolamento interno, anche di futura emanazione da parte di **CRESCERE INSIEME SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE**, eventualmente rilevante ai fini della prevenzione dei reati ambientali.

CRESCERE INSIEME SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE si riserva la messa a punto e l'adozione delle seguenti procedure:

- gestione degli adempimenti legali e cogenti in campo ambientale, comprese le scadenze, che preveda inoltre gli aggiornamenti in caso di variazioni organizzative, produttive o di configurazione dello stabilimento;
- gestione dei rifiuti, prevedendo protocolli per:
 - la classificazione dei rifiuti;
 - l'identificazione e la scelta di trasportatori autorizzati;
 - l'identificazione e la scelta di impianti di recupero e/o di smaltimento autorizzati;
 - la gestione dei depositi temporanei e stoccaggi;
 - la gestione delle registrazioni obbligatorie per il registro carico-scarico rifiuti, per i formulari e per la tracciabilità dei rifiuti;
- gestione delle emergenze ambientali, per prevenire il verificarsi di eventi straordinari che potrebbero cagionare effetti negativi all'ecosistema;
- gestione della formazione, dell'informazione e dell'addestramento ai dipendenti, collaboratori e consulenti responsabili degli adempimenti ambientali.

5. Flussi informativi verso l'OdV.

Flussi di informazione di carattere generale:

Per l'efficace monitoraggio delle misure poste in atto da **CRESCERE INSIEME SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE** allo scopo di prevenzione dei reati ambientali, si ritiene consono prevedere:

- di mettere a disposizione dell'OdV i provvedimenti autorizzatori in campo ambientale;
- di segnalare con tempestività ogni situazione di pericolo o di rischio che abbia la potenzialità di impattare sull'ambiente e che esponga a potenziali sanzioni la Società;
- di autorizzare l'OdV, nell'ambito delle proprie funzioni e competenze, ad effettuare verifiche periodiche od occasionali in merito al rispetto delle norme in campo ambientale.

Flussi di informazione di carattere specifico:

Si conviene sulla necessità di inviare tempestivamente all'OdV ogni notifica di eventi anomali (indipendentemente dalla loro consistenza in campo amministrativo o penale) in campo ambientale.

Modello Organizzativo, Gestione e Controllo
ex D.Lgs 231/2001 PARTE SPECIALE - AMBIENTALI

L'OdV potrà, in questi casi, necessitare ed acquisire tutte le informazioni utili ad appurare quanto accaduto sul mancato rispetto della normativa e le motivazioni per le quali le misure di prevenzione attuate dovessero essere state disattese, in tutto o in parte, nonché le indicazioni sulle azioni correttive ritenute efficaci per evitare il ripetersi dell'accaduto e dell'eventuale violazione ed il relativo riscontro sull'avvenuta adozione di tali azioni.